SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009.

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione le tecnologie 2 novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;

Visto, in particolare, l'art. 16-*bis* del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;

Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;

Visto, altresì, il comma 7 del citato art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;

Visto che il citato comma 7 dell'art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 7 siano stabilite anche le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;

Visto che, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, Renato Brunetta;

Ritenuto di dover individuare le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell'art. 16-*bis*, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n. 185 del 2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

Art. 2.

Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.

2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.

3. Le modalità di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Utilizzo della PEC per il cittadino

1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.

3. Le modalità e le procedure tecniche relative alla conoscibilità dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.

4. La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.

Art. 4.

Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento.

3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l' espletamento della procedura.

4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 5.

Procedura di scelta dell'affidatario

1. Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in associazione temporanea d'impresa o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario nonché gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6.

Monitoraggio del servizio PEC

1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti, nonché ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva funzionalità, anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC.

2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.

Art. 7.

Accessibilità degli indirizzi di PEC ai cittadini

1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art. 6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualità e sicurezza ed interoperabilità definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.

Diffusione e pubblicità dell'iniziativa

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti dell'iniziativa e le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9.

Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti

1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Per adempire alle finalità di cui all'art. 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalità, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

ALLEGATO *A*

MODALITÀ PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E IL RECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI

Modalità di richiesta del servizio.

Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, può chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).

Sul sito sono evidenziate:

le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte del cittadino;

i requisiti tecnici per l'accesso al servizio;

le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza;

i manuali d'uso di riferimento.

Sul sito è altresì disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento.

Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.

La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volontà del cittadino di aderire alle condizioni d'uso del servizio di posta elettronica certificata.

La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalità di attivazione.

Attivazione del servizio.

L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione è resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici è inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.

I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.

L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando così luogo all'attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.

L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.

Utilizzo del servizio.

Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalità operative ed alle regole indicate sul sito.

L'uso del servizio è personale e riservato. Non è consentito accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi.

La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito.

Il cittadino può richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del servizio può rendere disponibili, secondo regole predefinite, funzionalità addizionali utili per la gestione della corrispondenza, quali la notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato cartaceo, l'inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.

All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o piu' recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonché numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, è compito e responsabilità del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo personale.

Possono altresì essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonché altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalità della PEC. L'affidatario deve altresì assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.

L'affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza e l'integrità nel tempo delle informazioni.

Recesso dal servizio.

In qualunque momento il cittadino può comunicare la sua volontà di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione è effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito.

Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione del recesso.

In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.

09A05855

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3771).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettere *e)* ed *f)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

Viste le note del 7 e del 14 maggio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. A favore della regione Abruzzo, le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici economici, possono attivare forme di supporto tecnico nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale, in base alle modalità e alle procedure adottate dalla Commissione europea con i programmi di gemellaggio tra istituzioni. Detti interventi, che comportano la crescita professionale del personale coinvolto, sono realizzati su iniziativa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo accordo con la regione Abruzzo.

2. Il personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo continuativo non superiore a due mesi è incaricato alla missione, presso la sede di realizzazione degli interventi, dall'amministrazione di appartenenza.

3. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la prestazione lavorativa continuativa per un periodo superiore a due mesi, il personale incaricato è posto in aspettativa senza assegni. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, rientranti nell'ambito di operatività del programma «Rete Rurale Nazionale 2007-2013», sono a carico del programma stesso.

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, per la gestione della fase di presentazione delle domande uniche 2009 e per le sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 è introdotta una procedura semplificata in base alla quale dette aziende agricole, precedentemente identificate attraverso i rispettivi documenti di identità, sottoscrivono una domanda di aiuto semplificata di "conferma" dichiarando che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla domanda di aiuto al regime di pagamento unico presentata nell'anno 2008 e che le relative parcelle interessate sono a disposizione dell'agricoltore richiedente alla data del 15 maggio 2009. Nei casi in cui siano intervenuti cambiamenti nella consistenza aziendale rispetto ai dati contenuti nella domanda di aiuto per il regime di pagamento unico presentata nell'anno 2008, le suddette

aziende agricole hanno la possibilità di indicare tali cambiamenti attraverso un dettagliato allegato alla suddetta domanda di aiuto di «conferma» per il 2009.

2. Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, alle sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al comma 1, che presentano la domanda di aiuto al regime di pagamento unico 2009 in ritardo rispetto alla data del 15 maggio 2009, non è applicata la sanzione della riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 9 giugno 2009.

3. Secondo modalità concordate dall'AGEA con la Commissione europea, per le sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al comma 1, per fronteggiare i rilevanti danni economici subiti dal patrimonio aziendale a causa dell'evento sismico, a seguito dei risultati positivi dei controlli amministrativi incrociati informatici eseguiti dall'AGEA per determinare l'eleggibilità agli aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico, è effettuato un pagamento anticipato, pari al 50% dell'aiuto spettante, a partire dal 15 giugno 2009. In esito ai relativi controlli in loco, a partire dal 1° dicembre 2009 è effettuato il pagamento del relativo saldo e, nel caso in cui siano rilevate incongruenze significative superiori al 20% tra quanto dichiarato ed accertato, l'AGEA procede al recupero della somma versata.

4. Ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, i diritti all'aiuto in possesso degli agricoltori ricadenti nei comuni di cui al comma 1 sono considerati automaticamente attivati in conformità all'art. 34 dello stesso regolamento.

Art. 3.

1. Allo scopo di favorire la rapida ripresa dell'economia nelle aree colpite dal sisma e delle produzioni locali gravemente danneggiate dalla conseguente riduzione del volume d'affari, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3761/2009, per la fornitura in termini di somma urgenza dei beni e dei servizi necessari all'assistenza della popolazione ospitata nei campi di accoglienza possono rivolgersi, in via prioritaria e fino al 31 dicembre 2009, alle piccole imprese operanti nei territori colpiti dal sisma, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. 4.

1. Al fine di soddisfare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è disposta l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, in transito nell'area compresa tra l'A24, A25 e, per quanto riguarda la A14, relativamente ai transiti nelle stazioni di cui al comma 2.

2. Ai soggetti aventi diritto è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio di cui al comma 1 in transito sulle autostrade A24, A25 ed A14 (relativamente alle stazioni di S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud) per tutti gli spostamenti effettuati dal 28 aprile 2009 fino al termine stabilito al comma 4 aventi origine o destinazione tra le seguenti stazioni:

A24: Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara;

A25: Bussi-Popoli.

3. L'esenzione di cui al comma 2, effettuata sia in modalità manuale che tramite Viacard di conto corrente e Telepass, è riconosciuta per i transiti:

a) muniti di apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli interessati, acquisite dalla concessionaria;

b) accertati dai rapporti di mancato pagamento del pedaggio;

c) effettuati, su disposizione delle autorità, in totale esenzione e per i quali le concessionarie dispongano di documentazione fotografica e/o elettronica.

4. A partire dal ventesimo giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale è riconosciuta esclusivamente con le modalità di cui ai commi 5 e 6 ai residenti nell'ambito dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 ospitati nei campi di accoglienza nei predetti comuni ovvero che dimorino temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza, titolari di patente di guida di categoria B o superiore.

5. Nel periodo previsto al comma 4 le concessionarie approntano un primo quantitativo di n. 40.000 tessere Viacard prepagate a scalare di importo, ciascuna di valore pari a 50,00 euro, abilitate ai transiti autostradali sull'A24, A25 ed A14 nelle stazioni indicate al comma 2.

6. Le predette tessere Viacard, predisposte a cura delle concessionarie, sono distribuite alle categorie di residenti di cui sopra, dal personale delle concessionarie stesse, coadiuvato dal Dipartimento della protezione civile.

7. Al fine del ritiro delle tessere Viacard i cittadini ricadenti nelle categorie di cui al comma 4 esibiscono dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti anzidetti, con copia della patente di guida e del documento di identità e con indicazione della targa del veicolo utilizzato e del tragitto autostradale per il quale intendono usufruire dell'esenzione. Sono esentati dal pagamento del pedaggio gli spostamenti tra il luogo di residenza e quello degli alloggi temporanei diversi dalla propria residenza.

8. L'approntamento di ulteriori quantitativi di tessere Viacard da destinare all'iniziativa, entro i limiti di copertura finanziaria previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è autorizzato con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. Le concessionarie, con cadenza bimestrale e sulla base della rendicontazione delle tessere effettivamente distribuite, procedono alla richiesta di rimborso nonché all'approntamento di ulteriori quantitativi che si rendessero necessarie.

10. Le concessionarie si attivano per dare massima diffusione ed informativa circa l'iniziativa di cui sopra presso le proprie stazioni autostradali.

11. Entro il termine di cui al comma 4 le concessionarie delle autostrade A24, A25 e A14 e l'emittente il titolo di pagamento Viacard prepagato si attivano presso il Dipartimento della protezione civile per concordare le modalità di distribuzione delle tessere Viacard nonché gli eventuali ulteriori aspetti non contemplati dal presente articolo.

12. Sulla base della rilevazione degli spostamenti effettuati nonché delle esigenze della popolazione residente nell'area interessata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, con successivo provvedimento sono stabilite le modalità operative al fine di permettere l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale dopo la data del 31 ottobre e fino al 31 dicembre 2009.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e nel limite di 10 milioni di euro a carico dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Art. 5.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono richiedere ai propri datori di lavoro l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo massimo di sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, il sindaco della città dell'Aquila, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, fino a cinque, a due ed a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre 2009, con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per fronteggiare l'emergenza.

3. Gli eventuali contratti di lavoro già stipulati dai sindaci nel quadro degli interventi urgenti ed indifferibili e per assicurare la prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, rientrano nel contingente complessivo di cui al presente articolo e sono conseguentemente modificati quanto alla qualificazione giuridica nei termini che precedono.

Art. 6.

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 e del predetto art. 2, si avvale del Consorzio no profit promosso dalla Fondazione Eucentre - in conformità e per le finalità di cui al predetto art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3757/2009 - nonché dell'ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile per i connessi aspetti amministrativi e contabili che provvede con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella convenzione da stipulare per le finalità di cui al comma 1 sono definite le funzioni e la composizione della struttura operativa da costituire ai sensi del presente articolo, nell'ambito della quale può essere inserito il personale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2009, n. 3760 che opera nell'ambito delle risorse finanziarie poste nella disponibilità dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in quanto costitutivamente accedenti alle relative finalità, rientrano nell'ambito di operatività dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Art. 7.

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dopo le parole «sita nei comuni di cui all'art. 1» è aggiunto il seguente periodo «ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata con oneri posti a carico dell'art. 15».

2. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, nonché il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi o altre strutture residenziali reperite dal commissario delegato, dal presidente della regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi.

3. A decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 2 sono tenuti a produrre al sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento o dell'ulteriore riconoscimento dei benefici predetti, idonea autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la mancata disponibilità di unità abitative di proprietà dei componenti del nucleo familiare nell'ambito del territorio della regione Abruzzo.

Art. 8.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 sono autorizzati, in deroga agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447, alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai rispettivi piani regolatori comunali, a trasferire temporaneamente in aree pubbliche o private, libere o pertinenziali, le attività produttive svolte in locali distrutti o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie ed ambientali, fino al ripristino della funzionalità dei locali medesimi o del reperimento di soluzioni alternative ed in ogni caso non oltre la vigenza dello stato di emergenza, con oneri a proprio carico.

Art. 9.

1. Al fine di garantire la massima celerità nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti connessi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il commissario delegato può, altresì, avvalersi del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per l'espletamento delle istruttorie tecniche, la predisposizione di atti per la selezione dei concorrenti e la sorveglianza sull'esecuzione dei contratti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, comma 2, le parole: «stoccaggio provvisorio» sono sostituite dalle parole «deposito temporaneo»;

all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2»;

all'art. 2, comma 1, le parole: «Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009», sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente alle attività svolte nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009»;

all'art. 2, comma 5, dopo le parole: «attività di raccolta, trasporto» sono soppresse le parole «e smaltimento» e dopo le parole «modifiche e integrazioni,» sono soppresse le parole «e possono svolgere le dette attività in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo.».

Art. 11.

1. L'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Abruzzo è assicurata dallo Stato attraverso la disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

Art. 12.

1. I lavori in corso di realizzazione presso l'aeroporto dei Parchi in località Preturo (L'Aquila), previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2009, n. 3766 non costituiscono, limitatamente alla parte affidata al Genio dell'Aeronautica Militare, operazioni imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06056

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3772).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 24 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'adozione delle iniziative necessarie per l'organizzazione del grande evento «Presidenza del Italiana del G8» di competenza del Ministero degli affari esteri, il Commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2009, n. 3629, è autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Capo della delegazione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, utilizzando allo scopo le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Per la prosecuzione delle attività di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, è autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilità speciale n. 5124 aperta presso l'Ufficio Sherpa, utilizzando allo scopo le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per il compimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede in deroga all'art. 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza, con riguardo al settore scolastico ed universitario, il Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del dott. Emanuele Fidora, Vice Capo di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. In particolare il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle attività previste dal decreto-legge n. 39 del 2009 nella peculiare materia, anche con riferimento all'esigenza di assicurare quanto necessario ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2009-2010 e la ripresa ed il funzionamento delle attività universitarie nella città dell'Aquila.

3. Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso da riconoscere al soggetto attuatore di cui al comma 1 con oneri a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

1. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i provvedimenti di spesa adottati dalla Direzione di comando e controllo (DI.COMA.C.), istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753/2009 per fronteggiare la prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, decadono ove non espressamente confermati dal Vice-Commissario competente in relazione alla materia trattata dalla funzione di controllo istituita presso la medesima Direzione.

2. Il sindaco dell'Aquila in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 è autorizzato ad avvalersi della società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. per gestire il servizio di erogazione del contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 e degli ulteriori benefici previsti dalle ordinanze di protezione civile,

per la realizzazione e gestione di una banca dati degli interventi emergenziali, nonché per l'ordinata gestione dei rientri nelle abitazioni in esito alle dichiarazioni di agibilità e delle verifiche delle dichiarazioni di conformità degli impianti ad esse correlati. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse indicate nel comma 1, dell'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009.

Art. 4.

1. In relazione alle accresciute esigenze amministrative dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il personale ivi in servizio è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, fino al 31 dicembre 2009, oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3760/2009 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, il Commissario delegato può avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici».

Art. 6.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad implementare la dotazione organica dell'Ufficio del Consigliere Giuridico del medesimo Dipartimento nei termini di cui al presente articolo.

2. Il Consigliere Giuridico è autorizzato ad avvalersi di tre consulenti da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo, tenuti a svolgere la propria attività professionale presso la sede del Commissario delegato.

3. Presso il Commissario delegato è assegnato un contingente di cinque unità di personale preposto all'Ufficio del Commissario delegato appartenente alla pubblica amministrazione civile o militare, da chiamare in posizione di comando ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755, e di cinque unità di personale individuate tra quelle già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

4. Ai tre consulenti di cui al comma 2 è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 50% del trattamento economico in godimento.

5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico in ordine alle attività di ricostruzione, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è autorizzato a costituire una Commissione di esperti che fornisce le proprie valutazioni.

2. Agli eventuali oneri si provvede a valere sugli importi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Art. 8.

1. Per la soluzione di particolari e specifiche problematiche di natura tecnica, ed in particolare, per garantire la sicurezza delle costruzioni pubbliche e private nell'ambito del processo di ricostruzione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, può avvalersi del Servizio tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

2. A tal fine le funzioni di Direttore del Servizio tecnico Centrale sono attribuite ad un soggetto a cui conferire un incarico di dirigente generale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211.

3. Al fine di compensare le spese derivanti dall'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale di cui al comma 2, sono resi indisponibili due posti di dirigenti di seconda fascia nel quadro della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsti nella tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 con riguardo alla dotazione specifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 9.

1. In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della medesima disposizione, è autorizzato a conferire, per l'espletamento

delle funzioni di soggetto attuatore di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, fino al 31 dicembre 2009, un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un dirigente di prima fascia del ruolo speciale di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto incarico può essere svolto anche contemporaneamente ad altro incarico di Commissario delegato di cui a specifica ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 è soppresso.

Art. 10.

1. Per la realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari ad eliminare il pericolo di crollo, mediante la messa in atto di opere provvisionali, della chiesa di San Marco nel comune dell'Aquila, il Vice-Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, provvede avvalendosi, in qualità di soggetto attuatore, del Segretario Regionale ai lavori pubblici della regione Veneto.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede alla realizzazione degli interventi avvalendosi di imprese locali abruzzesi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie stanziate dalla delibera di Giunta della medesima regione n. 1155 del 28 aprile 2009.

Art. 11.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:

legge regionale n. 75 del 1995;

legge regionale n. 11 del 1993;

legge regionale n. 16 del 2003;

legge regionale n. 2 del 2005;

decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 308 del 21 maggio 2001;

delibere della giunta regionale n. 361 del 16 maggio 2003 e n. 1230 del 12 dicembre 2001.

Art. 12.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai commi precedenti, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.».

Art. 13.

1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, avvalendosi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avvia un piano di microzonazione sismica dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare un contributo straordinario di euro 300.000,00 a carico del Fondo della protezione civile. Per l'utilizzo di tale contributo il predetto Istituto tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute.

Art. 14.

1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacità operativa della Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, la Struttura stessa è ricostituita, quale Unità Tecnica di Missione operante presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui al presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le sette unità di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 e all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, sono ridotte a sei, le venti unità di personale di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 sono ridotte a dieci, le dodici unità di personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 sono ridotte a quattro. Per la definizione dei provvedimenti inerenti alla gestione dei fondi stanziati, l'Unità tecnica di Missione può avvalersi, nell'ambito delle economie di spesa realizzate ai sensi del presente comma, della consulenza di una figura professionale di comprovata esperienza nel settore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2009.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la società cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2006;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2007;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 494 del 18 settembre 2007 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato Commissario Governativo in sostituzione del dott. Nicola Ermini e la procedura è stata prorogata per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2008 con il quale la procedura è stata prorogata per ulteriori otto mesi a decorrere dalla data di scadenza del predetto decreto;

Vista la relazione, pervenuta in data 13 ottobre 2008, con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato al fine di verificare l'effettiva possibilità di risanamento dell'ente e perseguire la risoluzione delle problematiche che ancora oggi si frappongono all'assegnazione degli alloggi ai soci;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale anche alla luce della rilevanza sociale della cooperativa;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) ed i poteri conferiti al dott. Francesco Gioiello con decreto ministeriale GAB n. 494 del 18 settembre 2007, sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto di proroga del 12 novembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale: CINTI

09A05824

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2009.

Riduzione dei premi artigiani, anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'Ente, accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007, superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella relazione revisionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, non superiore a 300 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che la riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;

Vista la nota preliminare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 88 del 18 dicembre 2008 con la quale viene stabilita, nella misura del 2%, la riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti a partire dall'anno 2008, che rispettino le condizioni di cui all'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che la suddetta delibera INAIL, tiene conto di quanto rappresentato dalle associazioni di categoria degli artigiani circa il mancato avvio dei piani pluriennali di prevenzione e l'impossibilità di prevederne la concreta attuazione;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 6675 del 22 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 2008 è stabilita in misura pari al 2%.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

1. L'INAIL provvede alla verifica dell'effettiva attuazione dei piani pluriennali di prevenzione di cui all'art. 1, comma 781, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata attuazione dei piani pluriennali, l'INAIL provvede, nel corso del 2010, al conguaglio negativo dei relativi importi.

2. Le risorse generate dall'applicazione del comma 1 sono destinate ad incrementare l'ammontare disponibile per il periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggior riduzione a quelle imprese che hanno concretamente investito nella prevenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 325

09A06022

DECRETO 24 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Premier MZ», registrato al n. 14545.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2008 dall'impresa Gowan Comercio Internacional e Servicos intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Premier MZ uguale al prodotto di riferimento denominato Electis MZ registrato con decreto direttoriale al n. 12564 in data 22 marzo 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Electis MZ dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive zoxamide e mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2014 l'impresa Gowan Comercio Internacional e Servicos con sede in Avenia do Infante, 50 - 9004-521 Funchal-Madeira (Portogallo) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante-pericoloso per l'ambiente denominato PREMIER MZ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive zoxamide e mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese Taminco N.V. - Belgium e Bayer Cropscience France Sas - France.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14545.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PREMIER MZ

Fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della vite, del pomodoro e della patata

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di PREMIER MZ:
Zoxamide pura 8,3%
Mancozeb puro 66,7%
Coformulanti e solventi q.b. a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Non mangiare, nè bere. nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS
Avenida do Infante, 50 – 9004-521 Funchal – Madeira (Portogallo)

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o confezionamento:
Taminco N.V. – Belgium
Bayer CropScience France SAS - France

Taglie autorizzate: **1 - 5 - 10 - 25 Kg**
Registrazione n. del del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: zoxamide 8,3% e mancozeb 66,7%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
Zoxamide: sintomi: cute: eritema, dermatiti. sensibilizzazione. Terapia: sintomatica.
Mancozeb: sintomi. cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare g 150-200 di prodotto ogni 100 litri di acqua (1.5-2 kg/ha) in funzione della pressione della malattia. Iniziare i trattamenti in modo preventivo quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-12 giorni. La presenza di Mancozeb conferisce al prodotto un'attività nei confronti dell'escoriosi (*Phomopsis viticola*) se impiegato alla dose di g 200 ogni 100 litri di acqua.

Patata: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*) impiegare g 150-200 ogni 100 litri di acqua (1.5-2 kg/ha) in funzione della pressione della malattia. Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni,

Pomodoro: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), Alternaria (*Alternaria alternata, Stemphylium solani*) e Septoria (*Septoria lycopersici*) impiegare g 200 ogni 100 litri di acqua (2 kg/ha). Iniziare i trattamenti, **sia in serra che in pieno campo**, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m. per patate e 20 m. per vite da corpi idrici superficiali. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive. E' consigliabile alternare il prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Premier MZ è incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 28 giorni prima della raccolta per la vite, 7 giorni per la patata e 3 giorni per il pomodoro.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

09A05846

DECRETO 30 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Premier R», registrato al n. 14546.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2008 dall'impresa Gowan Comercio Internacional e Servicos intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Premier R uguale al prodotto di riferimento denominato Zemix R registrato con decreto direttoriale al n. 12202 in data 18 ottobre 2007 dell'impresa Isagro S.p.A.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Zemix R dell'impresa Isagro S.p.A; sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive zoxamide e rame ossicloruro nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2013 l'impresa Gowan Comercio Internacional e Servicos con sede in Avenida do Infante, 50 - 9004-521 Funchal-Madeira (Portogallo) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante-pericoloso per l'ambiente denominato PREMIER R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive zoxamide e rame ossicloruro nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,25-0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti dall'impresa Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14546.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PREMIER R

Fungicida

Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Zoxamide pura g. 4,3
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) g. 28,6
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS
Avenida do Infante, 50 – 9004-521 Funchal – Madeira (Portogallo)

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
ISAGRO SpA – Aprilia (Lt)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 – 20 Kg

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Partita n.: vedere sulla confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 4,3%, RAME (sotto forma di ossicloruro) 28,6%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Zoxamide:--
Rame: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PREMIER R è un fungicida che agisce specificatamente nei confronti degli Oomiceti. Evidenzia una notevole efficacia nei confronti di *Phytophthora infestans* e *Plasmopara viticola*. E' un prodotto ad azione preventiva di copertura. PREMIER R è particolarmente indicato per la protezione del grappolo a partire dalla fase di post-allegagione.

MODALITÀ DI IMPIEGO

PREMIER R si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate:

Vite: intervenire preventivamente alla dose di 280-350 grammi ogni 100 litri di acqua, utilizzando non meno di 2,8 kg per ettaro di prodotto. Per garantire una difesa efficace si suggerisce l'impiego preventivo di PREMIER R a intervalli tra i trattamenti di 8 - 10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale.
Utilizzare l'intervallo più lungo in condizioni di basso rischio e in situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia. Non effettuare più di quattro applicazioni per anno. Non effettuare comunque più di tre trattamenti consecutivi con questo prodotto o con altri prodotti contenenti zoxamide. Per evitare l'insorgenza di resistenza è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Pomodoro: contro la peronospora (*Phytophthora infestans*) impiegare 280 - 350 grammi ogni 100 litri di acqua, utilizzando non meno di 2,8 kg di prodotto per ettaro, in funzione della pressione della malattia. Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e ripetere i trattamenti ogni 7 - 10 giorni. Si consiglia un intervallo di 7 giorni con la dose maggiore in situazioni di maggiore pressione epidemica. Non effettuare più di cinque applicazioni per anno. Non effettuare comunque più di tre trattamenti consecutivi con questo prodotto o con altri prodotti contenenti zoxamide. Per evitare l'insorgenza di resistenza è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
I valori citati si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale, in caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere la stessa dose per ettaro.

Avvertenza: Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una scia di sicurezza di almeno 15 metri dai corpi idrici superficiali.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite; 3 giorni per il pomodoro.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON OPERARE CONTRO VENTO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O CON IL SUO CONTENITORE.

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI D'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

09A05845

ORDINANZA 21 maggio 2009.

Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A(H1N1).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera *g)* e l'art. 117;

Visto il vigente «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»;

Preso atto della recente insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissibilità interumana per via aerea in occasione di contatti stretti;

Considerato che in data 29 aprile 2009 l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il livello di allerta pandemico alla fase cinque, con indicazione agli Stati membri per l'innalzamento dei livelli di sorveglianza e l'immediata attuazione di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;

Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a ridurre il rischio di diffusione in Italia dell'influenza da nuovo virus A(H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione dell'Unità di crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza da nuovo virus A(H1N1)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 maggio 2009 recante «Misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) per passeggeri provenienti dal Messico»;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e, in particolare, il comma 2, che dispone che, nelle particolari circostanze ivi indicate, il Ministro della salute possa autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza;

Considerato che si ritiene sussistano le condizioni previste al citato art. 5 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

Visto il contratto a trattativa privata stipulato in data 23 dicembre 2005 tra la Roche S.p.a. e il Ministero della salute con il quale quest'ultimo ha acquistato quattrocento bulk contenenti ciascuno sette chili di principio attivo Oseltamivir P.A.;

Considerato che il predetto principio attivo è stato fornito sia per la preparazione in soluzione orale, che per la preparazione di capsule da utilizzare nell'eventualità di una pandemia di influenza;

Considerato che nel predetto contratto è stabilito che l'utilizzo del sopraccitato principio attivo avviene a discrezione del Governo italiano, conformemente alle leggi e/o ai regolamenti locali in materia, incluse le eventuali disposizioni di emergenza applicabili in caso di pandemia influenzale;

Vista la lettera-contratto a trattativa privata n. DG-PREV.V/56194/P/F.3.a.f, stipulata in data 30 dicembre 2008 tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali e l'Agenzia industrie difesa - Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede in Firenze, per la fornitura del servizio di trasformazione in capsule dell'antivirale Oseltamivir P.A. in polvere, già di proprietà di questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»;

Ordina:

1. Che l'Agenzia industrie difesa - Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede in Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 201, C.F. 97254170588 e P.I. 07281771001, provveda alla trasformazione in capsule del principio attivo Oseltamivir P.A., già di proprietà di questo Ministero, nel rispetto della determinazione autorizzativa aM-311/2006 rilasciata dall'AIFA il 28 novembre 2006 e nel rispetto di quanto stabilito nella lettera-contratto citata in premessa, per la successiva distribuzione, da parte degli enti competenti, delle capsule prodotte, al fine di fronteggiare la diffusione in Italia dell'influenza da nuovo virus A(H1N1).

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

p. *Il Ministro*
il Sottogretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 9

09A06124

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 febbraio 2009.

Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l'art. 2, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;

Viste le direttive dell'Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente l'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti del Ministro della sanità numeri 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14 settembre 1994, numeri 745, 746 del 26 settembre 1994, n. 183 del 15 marzo 1995, numeri 56, 58, 69, 70, 136 del 17 gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520 dell'8 ottobre 1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29 marzo 2001, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Considerata l'esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal citato decreto ministeriale n. 270/2004 e dalla richiamata legge n. 251/2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;

Considerata la necessità di assicurare l'omogeneità dell'articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità alle prescrizioni di cui alla predetta legge n. 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;

Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell'allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;

Visto il parere del CNSU, reso nell'adunanza dell'1/2 settembre 2005;

Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 30 ottobre 2007;

Visto il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 e 7 dicembre 2007;

Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 5 giugno 2008;

Acquisito il preliminare concerto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali espresso con note del 27 giugno 2008, prot. n. 5228-P, e del 16 settembre 2008, prot. n. 100./3319-G/2581;

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;

Ritenuto di non accogliere le osservazioni contenute nel punto 1 del parere della VII Commissione del Senato in quanto non appare corretto integrare nell'ambito delle Scienze medico-chirurgiche, l'ambito del primo soccorso che è di particolare rilievo per l'area infermieristica per la quale è indispensabile una specifica competenza; non può neanche essere condivisa la proposta di separare il profilo della Storia dell'assistenza infermieristica da quello della Storia della medicina atteso che il settore scientifico-disciplinare «Storia della medicina» ricomprende anche la Storia dell'assistenza infermieristica, per la quale non esistono specifici docenti;

Considerato che le osservazioni di cui al punto 2 del parere della VII Commissione del Senato della Repubblica e le condizioni di cui alla lettera *h)* del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati non possono essere recepite, perché l'ambito disciplinare delle Scienze medico chirurgiche è comprensivo del settore scientifico disciplinare delle malattie infettive e dell'igiene generale applicata. Quest'ultima, a sua volta, è comprensiva della prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere;

Ritenuto di non poter accogliere le condizioni di cui alla lettera *d)* del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese a garantire, per ciascun anno di corso, la presenza almeno di un professore o ricercatore appartenente allo specifico profilo disciplinare, in quanto non esistono professori e ricercatori universitari sufficienti per ogni profilo professionale, tanto che, i docenti del tirocinio professionalizzante sono docenti a contratto dei rispettivi profili professionali presenti in ogni corso con compiti di coordinamento;

Ritenuto di non accogliere le condizioni di cui alla lettera *i)* del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati in quanto non è necessario coordinare la disciplina dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie, istituita con il presente decreto, con la disciplina dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie di cui ai decreti ministeriali 22 maggio e 28 settembre 2002, atteso che quest'ultimo è stato soppresso dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2008, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2008, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, individuate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale.

3. Le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al D.I. 2 aprile 2001 (Supplemento ordinario n. 136

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.

4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.

5. In attuazione del comma 4 le università adeguano i vigenti regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni di cui al presente decreto entro l'anno accademico 2010/2011.

6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.

7. L'attivazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al DI 2 aprile 2001.

8. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

9. Le università attribuiscono al corso di laurea una denominazione corrispondente a quella della figura professionale di cui ai relativi decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

10. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università possono essere ridefiniti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di medicina e chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti.

Art. 3.

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonché di acquisire le conoscenze, le abilità relative all'ambito delle attività didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione.

3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di

scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

4. In considerazione dell'elevato contenuto professionale, applicato nei processi diagnostico terapeutici e assistenziali, delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell'impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio.

5. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico *curriculum* che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.

6. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alle professioni regolamentate dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, relativamente al trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Art. 5.

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. Per la classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, nel rispetto delle normative europee, i crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, non possono essere inferiori a 60 CFU. In ossequio alla normativa comunitaria a tali CFU è attribuito un peso orario pari a 47 ore per credito.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative e prevedendo per ciascun corso di studio un numero massimo di esami e delle altre verifiche di profitto di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, non superiore a venti.

3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 6.

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.

3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l'obbligo di aver completato l'attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

2. La prova finale si compone di:

a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;

b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

3. La prova di cui al comma 2 è organizzata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.

4. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il rettore può esercitare il potere sostitutivo.

Art. 8.

1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso, della classe di appartenenza e con l'indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengono abilitati.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 9.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto.

2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Art. 10.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti d'idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali di cui al presente decreto, nonché a criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 261

ALLEGATO

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree

L/SNT1	**CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O**
L/SNT2	**CLASSE DELLE LAUREE I PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE**
L/SNT3	**CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE**
L/SNT4	**CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE**

L/SNT/1 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nella classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, sono i professionisti sanitari dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, terapeutico, palliativo e complementare, sia alla massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

In particolare:

nell'ambito della professione sanitaria di **infermiere**, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Nell'ambito della professione sanitaria di **ostetrica/o**, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano a termine parti eutocici con propria responsabilità e prestano assistenza al neonato. Detta assistenza preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. I laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità; alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; ai programmi di assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell'etica professionale, come membri dell'equipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l'intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del proprio profilo e del personale di supporto e concorrono direttamente alla formazione continua, alla ricerca. Le attività pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme comunitarie vigenti, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 2005/36/CE.

Nell'ambito della professione sanitaria di **infermiere pediatrico**, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni, affetti da malattie

acute e croniche, alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE, 77/453/CEE e 2005/36/CE.

Nel rispetto, delle norme comunitarie vigenti (77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36/CE e successive modificazioni ed integrazioni), concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o, il peso del credito formativo della classe prima corrisponde a 30 ore di lavoro/studente.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente; 9 per la prova finale e per la lingua inglese; 6 per le altre attività quali l'informatica, attività seminariali, ecc. e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	**Ambiti disciplinari**	**Settori scientifico-disciplinari**	**CFU**	**Tot. CFU**
Di base	**Scienze propedeutiche**	FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-PSI/01 - Psicologia generale MED/01 - Statistica medica MED/02 - Storia della medicina MED/42 - Igiene generale e applicata	8	**22**
	Scienze Biomediche	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/13 - Biologia applicata BIO/16 - Anatomia umana BIO/17 - Istologia MED/03 - Genetica medica MED/04 - Patologia generale MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica	11	

	Primo soccorso	BIO/14 - Farmacologia MED/09 - Medicina interna MED/18 - Chirurgia generale MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/40 - Ginecologia e ostetricia MED/41 - Anestesiologia MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche	3	
Caratterizzanti	*** Corsi differenziati, Art. 10 comma 3, del D.M. 270/2004.**		30	**104**
	*** Scienze Infermieristiche**	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche		
	*** Scienze ostetriche**	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche		
	*** Scienze infermieristiche pediatriche**	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche		
	Scienze Umane e psicopedagogiche	M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 - Filosofia morale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/08 - Psicologia clinica SPS/07 - Sociologia generale	2	

	Scienze medico - chirurgiche	BIO/14 - Farmacologia MED/05 - Patologia clinica MED/08 - Anatomia patologica MED/09 - Medicina interna MED/17 - Malattie infettive MED/18 - Chirurgia generale MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/40 - Ginecologia e ostetricia	2	
	Prevenzione Servizi Sanitari e Radioprotezione	BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/42 - Igiene generale e applicata MED/43 - Medicina legale MED/44 - Medicina del lavoro MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate	2	
	Interdisciplinari e cliniche	MED/06 - Oncologia medica MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 - Gastroenterologia MED/13 - Endocrinologia MED/14 - Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/16 – Reumatologia MED/18 - Chirurgia generale MED/19 - Chirurgia plastica MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile MED/21 - Chirurgia toracica MED/22 - Chirurgia vascolare MED/23 - Chirurgia cardiaca MED/24 - Urologia MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/27 - Neurochirurgia MED/28 - Malattie odontostomatologiche MED/30 - Malattie apparato visivo MED/31 - Otorinolaringoiatria MED/32 - Audiologia MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/40 - Ginecologia e ostetricia MED/41 - Anestesiologia	4	

	Management sanitario	IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro	2	
	Scienze interdisciplinari	INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/08 - Psicologia clinica SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	2	
	Tirocinio differenziato per specifico profilo	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche	60	
TOTALE				**126**

L/SNT/2 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nella classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono i professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e responsabilità è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istituivi dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post – base nonché degli specifici codici deontologici.

I laureati nella classe delle professioni sanitarie dell'area della Riabilitazione svolgono, con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

I laureati della classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare per l'educatore professionale, al fine di connotarne la figura di operatore dell'area sanitaria, è indispensabile una adeguata utilizzazione dei settori scientifico-disciplinari.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e relazionali che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

In particolare:

Nell'ambito della professione sanitaria dell'**educatore professionale sanitario**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. I laureati in educazione professionale programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuiscono a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; programmano, organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio – sanitarie - riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; partecipano ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; contribuiscono alla formazione degli studenti e del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e all'educazione alla salute; svolgono la loro attività professionale, nell'ambito delle loro competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria del **fisioterapista**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. I laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l'adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria del **logopedista**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 742 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. L'attività dei laureati in logopedia è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. Essi, in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio

logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; propongono l'adozione di ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria dell'**ortottista e dell'assistente di oftalmologia**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 743 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano, su prescrizione del medico, i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica. I laureati in ortottica ed assistenza oftalmologica sono responsabili dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle loro mansioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Nell'ambito della professione sanitaria del **podologo**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 666 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici e massoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. I laureati in podologia, su prescrizione medica, prevengono e svolgono la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assistono, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio; individuano e segnalano al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria del **tecnico della riabilitazione psichiatrica**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 29 marzo 2001, n. 182; ovvero svolgono, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato in un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. I laureati in riabilitazione psichiatrica collaborano alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto, analizza bisogni e istanze evolutive e rivela le risorse del contesto familiare e socio-ambientale, collaborano all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento; attuano interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un'attività lavorativa; operano nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio di patologie manifestate; operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità; collaborano alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria del **terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. I laureati in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in riferimento alle diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell'ambito delle specifiche competenze, adattano gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti; individuano ed elaborano, nell'équipe multiprofessionale, il programma di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto al superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo; attuano interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino fin dalla nascita; attuano procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di disabilità e di handicap neuro-psicomotorio e cognitivo; collaborano all'interno dell'équipe multiprofessionale con gli operatori scolastici per l'attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato; svolgono attività terapeutica per le disabilità neuro-psicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età evolutiva utilizzando tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo; attuano procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; identificano il bisogno e realizzano il bilancio diagnostico e terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto corporeo e tra potenzialità funzionali generali e relazione oggettuale; elaborano e realizzano il programma terapeutico che utilizza schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come strumenti cognitivi e meta-cognitivi; utilizzano altresì la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali; verificano l'adozione di protesi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici e al rischio psicopatologico; partecipano alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia; documentano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo; svolgono attività di studio, di didattica e di ricerca specifica applicata, e di consulenza professionale, nei servizi sanitari e nei luoghi in cui si richiede la loro competenza professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria del **terapista occupazionale**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero operano nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. I laureati in terapia occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, effettuano una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale; trattano condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizzano attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e all'integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale; individuano ed esaltano gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale; partecipano alla

scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili; propongono, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuovono azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; verificano le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale; svolgono attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la loro specifica professionalità; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente; 9 per la prova finale e per la lingua inglese; 6 per le altre attività quali l'informatica, attività seminariali, ecc. e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	**Ambiti disciplinari**	**Settori scientifico-disciplinari**	**CFU**	**Tot. CFU**
Di base	**Scienze propedeutiche**	FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) INF/01 - Informatica M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/04 - Pedagogia sperimentale MED/01 - Statistica medica SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SECS-S/05 - Statistica sociale SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	8	**22**

	Scienze Biomediche	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/13 - Biologia applicata BIO/16 - Anatomia umana BIO/17 - Istologia M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/03 - Genetica medica MED/04 - Patologia generale MED/05 – Patologia clinica MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica	11	
	Primo soccorso	BIO/14 - Farmacologia MED/09 - Medicina interna MED/18 - Chirurgia generale MED/41 - Anestesiologia MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	3	
Caratterizzanti	***Corsi differenziati art. 10, comma 3 del D.M. 270/2004 - Almeno 15 CFU assegnati al SSD di riferimento di ogni specifico profilo**		30	**104**

	***Scienze dell' Educazione Professionale Sanitaria**	M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/03 - Filosofia morale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/07 - Psicologia dinamica M-STO/06 - Storia delle religioni MED/25 - Psichiatria MED/42 - Igiene generale e applicata MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale		
	***Scienze della Fisioterapia**	MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/16 - Reumatologia MED/26 - Neurologia MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate		
	***Scienze della Logopedia**	L-LIN/01 - Glottologia e linguistica M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/26 - Neurologia MED/31 - Otorinolaringoiatria MED/32 - Audiologia MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate		

	***Scienze dell'Ortottica e dell'Assistenza di Oftalmologia**	FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/30 - Malattie apparato visivo MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate		
	***Scienze della Podologia**	MED/09 - Medicina interna MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/13 - Endocrinologia MED/16 - Reumatologia MED/17 - Malattie infettive MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate		
	***Scienze della Riabilitazione Psichiatrica**	M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/43 - Medicina legale MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative		
	***Scienze della Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva**	BIO/14 - Farmacologia M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/26 - Neurologia MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative		

	***Scienze della Terapia Occupazionale**	M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/09 - Medicina interna MED/25 - Psichiatria MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio		
	Scienze Umane e psicopedagogiche	M-FIL/03 - Filosofia morale M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/07 - Psicologia dinamica M-PSI/08 - Psicologia clinica M-STO/06 - Storia delle religioni MED/02 - Storia della medicina SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	2	
	Scienze medico - chirurgiche	BIO/14 - Farmacologia MED/05 - Patologia clinica MED/08 - Anatomia patologica MED/09 - Medicina interna MED/17 - Malattie infettive MED/18 - Chirurgia generale MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 - Pediatria generale e specialistica	2	

	Scienze della Prevenzione dei Servizi Sanitari	BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/37 – Neuroradiologia MED/42 – Igiene generale e applicata MED/43 - Medicina legale MED/44 - Medicina del lavoro MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate	2	
	Scienze Interdisciplinari e cliniche	MED/06 - Oncologia medica MED/09 - Medicina interna MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 – Gastroenterologia MED/13 – Endocrinologia MED/14 – Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/16 – Reumatologia MED/17 - Malattie infettive MED/18 – Chirurgia Generale MED/19 – Chirurgia plastica MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile MED/21 – Chirurgia toracica MED/22 – Chirurgia vascolare MED/23 – Chirurgia cardiaca MED/24 – Urologia MED/25 – Psichiatria MED/26 – Neurologia MED/27 – Neurochirurgia MED/28 - Malattie odontostomatologiche	4	

		MED/29 – Chirurgia maxillofacciale MED/30 - Malattie apparato visivo MED/31 – Otorinolaringoiatria MED/32 – Audiologia MED/33 . Malattie dell'apparato locomotore MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/37 - Neuroradiologia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/40 – Ginecologia e ostetricia MED/41 – Anestesiologia		
	Management sanitario	IUS/07 – Diritto del lavoro IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 – Diritto amministrativo IUS/13 – Diritto internazionale M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro	2	
	Scienze interdisciplinari	FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica L-ART/05 - Discipline dello spettacolo L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-LIN/01 - Glottologia e linguistica M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche	2	
	Tirocinio differenziato per specifico profilo	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate	60	

TOTALE	**126**

L/SNT/3 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nella classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n.42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e responsabilità è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istituivi dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post – base nonché degli specifici codici deontologici.

I laureati nella classe delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con titolarità e autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse.

In particolare: Area tecnico-diagnostica

Nell'ambito della professione sanitaria del **tecnico audiometrista**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 667 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico. L'attività dei laureati in tecniche audiometriche è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare. Essi operano, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia; collaborano con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria del **tecnico di laboratorio biomedico**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia, parassitologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza; sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano; svolgono la loro attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

I laureati in tecniche di laboratorio biomedico devono inoltre acquisire conoscenze e capacità nel settore di attività degli istituti di zooprofilassi e nel settore delle biotecnologie.

Nell'ambito della professione sanitaria di **tecnico di radiologia medica**, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle

apparecchiature loro affidate, provvedendo all'eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, le università assicurano un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Nell'ambito della professione sanitaria del **tecnico di neurofisiopatologia**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1995, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni). I laureati in tecniche di diagnostica neurofisiopatologica applicano le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista; gestiscono compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta devono redigere un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico; hanno dirette responsabilità nell'applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata; impiegano metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o medico-legali; provvedono alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione; esercitano la loro attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Area tecnico-assistenziale

Nell'ambito della professione sanitaria del **tecnico ortopedico**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 665 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero operano, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli. I laureati in tecniche ortopediche, nell'ambito delle loro competenze, addestrano il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate; svolgono, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; collaborano con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione; sono responsabili dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle loro mansioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria del **tecnico audioprotesista**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 668 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi; operano su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. L'attività del laureati in audioprotesi è volta all'applicazione dei presidiprotesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. Essi collaborano con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e

l'addestramento al loro uso; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Nell'ambito della professione sanitaria del **tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,** i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 27 luglio 1998, n. 316 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero provvedono alla conduzione e manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica. Le loro mansioni sono esclusivamente di natura tecnica; coadiuvano il personale medico negli ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature finalizzate alla diagnostica emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie. I laureati in tecnica della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare pianificano, gestiscono e valutano quanto necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature di cui sono responsabili; garantiscono la corretta applicazione delle tecniche di supporto richieste; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al profilo professionale e alla ricerca nelle materie di loro competenza.

Nell'ambito della professione sanitaria dell'**igienista dentale**, i laureati sono gli operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali. I laureati in igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria.

Nell'ambito della professione sanitaria del **dietista,** i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 744 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono competenti per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. I laureati in dietistica organizzano e coordinano le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collaborano con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed attuano le diete prescritte dal medico e ne controllano l'accettabilità da parte del paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; svolgono attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a,c,d,e del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente; 9 per la prova finale e per la lingua inglese; 6 per le altre attività quali l'informatica, attività seminariali, ecc. e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	**Ambiti disciplinari**	**Settori scientifico-disciplinari**	**CFU**	**Tot. CFU**
Di base	**Scienze propedeutiche**	FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) INF/01 - Informatica ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-PSI/01 - Psicologia generale MAT/05 - Analisi matematica MED/01 - Statistica medica SPS/07 - Sociologia generale	8	**22**
	Scienze biomediche	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/13 - Biologia applicata BIO/16 - Anatomia umana BIO/17 - Istologia MED/03 - Genetica medica MED/04 - Patologia generale MED/05 – Patologia clinica MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica	11	
	Primo soccorso	BIO/14 - Farmacologia MED/09 - Medicina interna MED/18 - Chirurgia generale MED/41 - Anestesiologia MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	3	

Caratterizzanti	***Corsi differenziati art. 10, comma 3 del D.M. 270/2004 - Almeno 15 CFU assegnati al SSD di riferimento di ogni specifico profilo**		30	**104**
	*** Scienze e tecniche audiometriche**	M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/31 - Otorinolaringoiatria MED/32 - Audiologia MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/43 - Medicina legale MED/44 - Medicina del lavoro MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate		
	*** Scienze e tecniche di laboratorio biomedico**	BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica MED/03 - Genetica medica MED/04 - Patologia generale MED/05 - Patologia clinica MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica MED/08 - Anatomia patologica MED/09 - Medicina interna MED/15 - Malattie del sangue MED/46 - Scienze tecniche di medicina e di laboratorio VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali		
	*** Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia**	FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia MED/37 – Neuroradiologia MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate		
	*** Scienze e tecniche di neurofisiopatologia**	MED/10 – Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/26 – Neurologia MED/33 – Malattie apparato locomotore MED/39 – Neuropsichiatria infantile MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate		

	*** Scienze e tecniche ortopediche**	MED/33 – Malattie apparato locomotore MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate		
	*** Scienze e tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare**	ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/15 – Malattie del sangue MED/21 – Chirurgia toracica MED/22 – Chirurgia vascolare MED/23 – Chirurgia cardiaca MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate		
	*** Scienze dell'igiene dentale**	MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica MED/28 – Malattie odontostomatologiche MED/42 – Igiene generale e applicata MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate		
	*** Scienze della dietistica**	AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari CHIM/10 – Chimica degli alimenti M-PSI/08 – Psicologia clinica MED/09 – Medicina interna MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 – Gastroenterologia MED/13 – Endocrinologia MED/14 – Nefrologia MED/38 – Pediatria generale e specialistica MED/42 – Igiene generale e applicata MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate SECS-P/13 - Scienze merceologiche		
	*** Scienze e tecniche audioprotesiche**	ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche MED/31 – Otorinolaringoiatria MED/32 – Audiologia MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate		
	Scienze medico-chirurgiche	BIO/14 – Farmacologia MED/05 – Patologia clinica MED/08 – Anatomia patologica MED/17 – Malattie infettive MED/18 – Chirurgia generale MED/33 – Malattie apparato locomotore MED/40 – Ginecologia e ostetricia	2	

	Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia MED/37 – Neuroradiologia MED/42 – Igiene generale e applicata MED/43 – Medicina legale MED/44 – Medicina del lavoro MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate	2	
	Scienze interdisciplinari cliniche	MED/06 – Oncologia medica MED/10 – Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 – Gastroenterologia MED/13 – Endocrinologia MED/14 – Nefrologia MED/15 – Malattie del sangue MED/16 – Reumatologia MED/19 – Chirurgia plastica MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile MED/21 – Chirurgia toracica MED/22 – Chirurgia vascolare MED/23 – Chirurgia cardiaca MED/24 – Urologia MED/25 – Psichiatria MED/26 – Neurologia MED/27 – Neurochirurgia MED/28 – Malattie odontostomatologiche MED/30 – Malattie apparato visivo MED/31 – Otorinolaringoiatria MED/32 – Audiologia MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa MED/35 – Malattie cutanee e veneree MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia MED/39 – Neuropsichiatria infantile MED/41 – Anestesiologia	4	

	Scienze umane e psicopedagogiche	M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 – Filosofia morale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PSI/01 – Psicologia generale M-PSI/03 – Psicometria M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione MED/02 – Storia della medicina SPS/07 – Sociologia generale	2	
	Scienze interdisciplinari	ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica L-LIN/01 – Glottologia e linguistica SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	2	
	Scienze del management sanitario	IUS/07 – Diritto del lavoro IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico M-PSI/05 – Psicologia sociale M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro	2	
	Tirocinio differenziato per specifico profilo	MED/46 - Scienze tecniche di medicina e di laboratorio MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate	60	
TOTALE				**126**

L/SNT/4 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nella classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e responsabilità è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istituivi dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post – base nonché degli specifici codici deontologici.

I laureati nella classe delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici dell'età evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza il loro intervento preventivo e/o riabilitativo. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

In particolare:

Nell'ambito della professione sanitaria del **tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili, nell'ambito delle loro competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. I laureati in prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operanti nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza, sono, nei limiti delle loro attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria; svolgono attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attività soggette a controllo. Nell'ambito dell'esercizio della professione, essi istruiscono, determinano, contestano e notificano le irregolarità rilevate e formulano pareri nell'ambito delle loro competenze; vigilano e controllano gli ambienti di vita e di lavoro e valutano la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; vigilano e controllano la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti; vigilano e controllano la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valutano la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; vigilano e controllano l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle loro competenze, e valutano la necessità di procedere a successive indagini; vigilano e controllano i prodotti cosmetici; collaborano con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti; vigilano e controllano quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle loro competenze; svolgono con autonomia tecnico professionale le loro attività e collaborano con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui operano; sono responsabili dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della loro attività professionale; partecipano ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la loro competenza professionale; contribuiscono alla formazione del personale e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca; svolgono la loro attività professionale, in regime di dipendenza o libero-professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Nell'ambito della professione sanitaria dell'**assistente sanitario**, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono addetti alla prevenzione, alla promozione ed all'educazione per la salute. L'attività dei laureati in assistenza sanitaria è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività. Essi individuano i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero; identificano i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali; individuano i fattori biologici e sociali di rischio e sono responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle loro competenze; progettano, programmano, attuano e valutano gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona; collaborano alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria; concorrono alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria; intervengono nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva; attuano interventi specifici di sostegno alla famiglia, attivano risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipano ai programmi di terapia per la famiglia; sorvegliano, per quanto di loro competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controllano l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo; relazionano e verbalizzano alle autorità competenti e propongono soluzioni operative; operano nell'ambito dei centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;

collaborano, per quanto di loro competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole; partecipano alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti; concorrono alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute; partecipano alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale; svolgono le loro funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici; svolgono attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove è richiesta la loro competenza professionale; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente; 9 per la prova finale e per la lingua inglese; 6 per le altre attività quali l'informatica, attività seminariali, ecc. e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	**Ambiti disciplinari**	**Settori scientifico-disciplinari**	**CFU**	**Tot. CFU**
Di base	**Scienze propedeutiche**	BIO/01 - Botanica generale BIO/07 - Ecologia CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-IND/25 - Impianti chimici ING-INF/02 - Campi elettromagnetici M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-PSI/01 - Psicologia generale MAT/04 - Matematiche complementari MED/01 - Statistica medica MED/42 - Igiene generale e applicata SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio	8	**22**

	Scienze biomediche	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/13 - Biologia applicata BIO/16 - Anatomia umana BIO/17 - Istologia MED/03 - Genetica medica MED/04 - Patologia generale MED/05 - Patologia clinica MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica	11	
	Primo Soccorso	BIO/14 – Farmacologia MED/09 - Medicina interna MED/18 - Chirurgia generale MED/41 – Anestesiologia MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	3	
Caratterizzanti	***Corsi differenziati art. 10, comma 3 del D.M. 270/2004 - Almeno 15 CFU assegnati al SSD di riferimento di ogni specifico profilo**		30	**104**

	*** Scienze della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro**	AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo CHIM/10 - Chimica degli alimenti CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali ICAR/13 - Disegno industriale ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale IUS/16 - Diritto processuale penale IUS/17 - Diritto penale MED/42 - Igiene generale e applicata MED/44 - Medicina del lavoro MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali		
	*** Scienze dell'assistenza sanitaria**	IUS/01 – Diritto privato M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/42 - Igiene generale e applicata MED/44 - Medicina del lavoro MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio		

	Scienze medico-chirurgiche	BIO/14 - Farmacologia MED/05 - Patologia clinica MED/08 - Anatomia patologica MED/09 - Medicina interna MED/17 - Malattie infettive MED/18 - Chirurgia generale MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 - Pediatria generale e specialistica	2	
	Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/37 – Neuroradiologia MED/42 - Igiene generale e applicata MED/43 - Medicina legale MED/44 - Medicina del lavoro MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate	2	

	Scienze interdisciplinari cliniche	MED/06 - Oncologia medica MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 – Gastroenterologia MED/13 – Endocrinologia MED/14 – Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/16 – Reumatologia MED/19 - Chirurgia plastica MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile MED/21 - Chirurgia toracica MED/22 - Chirurgia vascolare MED/23 - Chirurgia cardiaca MED/24 – Urologia MED/26 – Neurologia MED/27 – Neurochirurgia MED/28 - Malattie odontostomatologiche MED/30 - Malattie apparato visivo MED/31 – Otorinolaringoiatria MED/32 – Audiologia MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/39 – Neuropsichiatria infantile MED/41 – Anestesiologia MED/42 - Igiene generale e applicata MED/43 - Medicina legale MED/44 - Medicina del lavoro	4	
	Scienze umane e psicopedagogiche	M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 - Filosofia morale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione MED/02 - Storia della medicina SPS/07 - Sociologia generale	2	
	Scienze del management sanitario	IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro	2	

	Scienze interdisciplinari	CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie CHIM/12 – Chimica dell'ambiente e dei beni culturali ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SECS-S/05 - Statistica sociale VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria	2	
	Tirocinio differenziato per specifico profilo professionale	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate	60	

TOTALE	**126**

09A05797

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2009.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art. 5;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2008, n. 3064, che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2008;

Visto che l'andamento della produzione di ciascun gruppo varietale del raccolto 2008 si attesta su livelli produttivi simili a quelli del raccolto precedente;

Considerata l'opportunità di stabilire per il raccolto 2009 un importo dell'aiuto indicativo per ciascun gruppo varietale idoneo a mantenere l'equilibrio produttivo nazionale raggiunto rispetto alla domanda del mercato;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per fissare il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2009;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione del livello indicativo dell'aiuto

1. In applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, l'importo indicativo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 2009, è fissato come segue:

Gruppo Varietale	Aiuto indicativo (€/Kg)
01 - Flue Cured	1,92
02 - Light Air Cured	1,87
03 - Dark Air Cured	1,72
04 - Fire Cured	2,00
05 - Sun Cured	0,22
07 - Katerini	0,35

2. All'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1 è applicabile la trattenuta prevista dagli articoli 10 e 110-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

3. In applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, l'importo definitivo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varietà di tabacco, sarà fissato entro quindici giorni lavorativi dalla data di conclusione della consegna di tutto il tabacco del raccolto 2009, come previsto dall'art. 171-*quaterdecies* del Reg. (CE) n. 1973/2004 della Commissione. Sulla base dei dati produttivi relativi al raccolto 2009, sarà fissato il livello definitivo dell'aiuto che, rispetto all'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1, potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento, in misura proporzionale a ciascun importo, per tener conto del massimale nazionale fissato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

09A05859

DECRETO 30 aprile 2009.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, concernente la nomina di Luca Zaia quale Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Antonio Buonfiglio è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo e di direttiva del Ministro, al Sottosegretario di Stato, on. Antonio Buonfiglio sono delegati:

a) i rapporti con la FAO ed il Consiglio Generale della pesca del Mediterraneo (CGPM) relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;

b) i rapporti con la Commissione europea in materia di pesca, acquacoltura e tutela delle risorse marine viventi;

c) lo studio e la messa a punto di un progetto – anche attraverso un apposito gruppo di lavoro - relativo alla creazione di una agenzia competente in materia di pesca ed acquacoltura;

d) la disciplina della pesca marittima e le funzioni di controllo su di essa;

e) la presidenza della Commissione consultiva centrale della pesca marittima in caso di assenza od impedimento del Ministro.

2. Restano riservati al Ministro i rapporti con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e gli uffici da esso dipendenti salva la previsione di cui al comma 1, lettera *d)*; le funzioni in materia di sicurezza alimentare delle attività di pesca.

Art. 2.

1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato sono inviati al Gabinetto del Ministro che ne cura l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro: ZAIA

09A06023

DECRETO 6 maggio 2009.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Viste le note degli interessati, con le quali si comunicano le nuove denominazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in seguito alla pubblicazione sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2008 effettuata per consentire il controllo delle stesse;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione

medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
11337	Codimon	200	HT	Caussade Semences - Francia
11375	MAS 31R	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l. - VIadana (MN), e Pioneer Overeas Corporatione - USA
11334	Carami CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
11295	LG3536	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. - Corte de' Cortesi (CR) e Limagrian Vermeuil Holding S.A. - Francia
11304	Antiss	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. - Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Vermeuil Holding S.A. - Francia

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05858

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 7 maggio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 inerente l'autonomia delle Università;

Visto lo Statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato — ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 — con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1996;

Viste le modificazioni ed integrazioni apportate al predetto statuto con i decreti rettorali n. 3080 del 18 settembre 1998, n. 3496 del 28 ottobre 1999 e n. 2185 del 4 maggio 2001 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1998, n. 267 del 13 novembre 1999, n. 131 dell'8 giugno 2001);

Visto il decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 4 luglio 2001, che ha riformulato, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dai succitati decreti, lo Statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli;

Visti i decreti rettorali n. 2894 del 17 luglio 2003, n. 570 del 20 febbraio 2006 e n. 2187 del 18 luglio 2006 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003, n. 56 dell'8 marzo 2006, n. 176 del 31 luglio 2006) con i quali il testo dello Statuto, risultante dal sopraccitato decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, è stato ulteriormente modificato ed integrato;

Vista la delibera n. 123 del 21 ottobre 2008 con la quale il Consiglio di amministrazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica allo Statuto di Ateneo presentata dal rettore, tenuto conto del testo elaborata da apposita Commissione rettorale, nominata con decreto rettorale n. 196 del 22 gennaio 2007, e successive modificazioni e integrazioni, e delle osservazioni pervenute su tale proposta di modifica dalle Facoltà, dai Dipartimenti, dai Centri interdipartimentali ed interuniversitari, dal Collegio dei revisori dei conti e dalle Organizzazioni sindacali;

Vista la delibera n. 74 del 22 ottobre 2008 del Senato accademico con la quale è stata approvata la proposta di modifica, già sottoposta al Consiglio di amministrazione nella predetta adunanza, comprensiva di ulteriori modifiche riportate in allegato alla delibera medesima;

Considerato che il Senato accademico con la citata delibera ha dato mandato al rettore di provvedere alla revisione della stesura della proposta di modifica allo Statuto di Ateneo, alla luce delle integrazioni e modificazioni approvate nell' adunanza, nonché delle esigenze di sistematicità e coerenza dell'articolato, al fine di dar seguito ai successivi adempimenti di cui all'art. 6 comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista la definitiva stesura delle proposte di modifica allo Statuto, quale risulta trasmessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con rettorale prot. n. 2456 del 21 gennaio 2009, ai fini del controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n 1297 del 27 marzo 2009, assunta al protocollo generale di Ateneo al n. 12224 del 30 marzo 2009, con la quale la Direzione generale per l'Università - Ufficio I - ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche proposte da questo Ateneo;

Ritenuto, pertanto, di aver completato l'*iter* previsto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 nonché dell'art. 10 del vigente Statuto, per l'emanazione delle modifiche statutarie;

Decreta:

Art. 1.

Allo Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e successivamente modificato ed integrato con decreti rettorali n. 2894 del 17 luglio 2003, decreto pettorale n. 570 del 20 febbraio 2006 e decreto rettorale n. 2187 del 18 luglio 2006, sono apportate le ulteriori modificazioni ed integrazioni riportate nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Dette modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Per effetto delle integrazioni e modifiche apportate successivamente alla sua emanazione, ivi comprese quelle di cui al presente decreto, il testo coordinato dello Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli risulterà formulato come da allegato 2) al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per opportuna conoscenza.

Napoli, 7 maggio 2009

Il rettore: ROSSI

ALLEGATO 1

del decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009

Lo Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli - emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e successivamente modificato ed integrato con decreti rettorali n. 2894 del 17 luglio 2003, decreto pettorale n. 570 del 20 febbraio 2006 e decreto rettorale n. 2187 del 18 luglio 2006 - è ulteriormente modificato e integrato come segue: (*)

All'art. 1 *(Finalità istituzionali*) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. La seconda università degli studi di Napoli, di seguito denominata università o ateneo, *ha personalità giuridica di diritto pubblico. Promuove il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la didattica e così contribuisce allo sviluppo civile ed economico del Paese. La sede legale dell'ateneo è il rettorato di Caserta*.

Il comma 2 è abrogato.

Il comma 3 è così sostituito:

3. *L'ateneo assicura libertà di ricerca e di studio, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, senza alcuna discriminazione, e favorisce il diritto allo studio per i più capaci e meritevoli.*

I commi 4 e 5 sono abrogati.

All'art. 2 *(Principi di autonomia)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. *L'ateneo disciplina la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile secondo i principi sanciti dal presente statuto e dai regolamenti*.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

1-bis. La libertà di ricerca e didattica dei docenti dell'ateneo è garantita secondo i principi costituzionali e coordinata con le esigenze delle strutture alle quali essi afferiscono.

All'art. 3 *(Principi organizzativi e di funzionamento)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. L'organizzazione e l'attività *dell'ateneo* sono informate ai principi di *trasparenza*, pubblicità, *partecipazione*, decentramento, *responsabilità* e distinzione *delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo*.

All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

La rubrica dell'art. 4 *(Attività di ricerca)* è così sostituita:

Art. 4 *(Attività istituzionali).*

Il comma 1 è così sostituito:

1. La ricerca e la didattica sono attività istituzionali primarie dell'ateneo. Per la facoltà di medicina e chirurgia, è attività istituzionale, a supporto delle attività di didattica e di ricerca, anche quella assistenziale.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis*. *L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:*

- laurea;

(*) Le modificazioni e integrazioni di cui al presente decreto sono riportate in carattere corsivo.

- laurea magistrale e/o specialistica;

- specializzazione;

- dottorato di ricerca;

- master di primo livello;

- master di secondo livello.

1-ter. Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, in conformità alla normativa vigente.

1-quater. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività didattiche, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, del presente statuto e dei regolamenti.

1-quinquies. L'ateneo assicura attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attività di orientamento post-universitario.

Gli articoli 5 *(Attività didattica)* e 6 *(Altre attività istituzionali)* sono abrogati.

All'art. 7 *(Rapporti nazionali ed internazionali)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. L'ateneo collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

Alla lettera *b)* del comma 2 la locuzione «personale non docente» viene sostituita con «*personale dirigenziale e tecnico-amministrativo*».

All'art. 8 *(Risorse finanziarie)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Le fonti di finanziamento *dell'ateneo* sono costituite da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati, *da finanziamenti comunitari* e da entrate proprie.

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le entrate proprie sono costituite da:

a) tasse e contributi degli studenti;

b) contributi volontari e atti di liberalità;

b)-bis *proventi di attività e rendite, anche patrimoniali.*

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

2-*bis*. *Le tasse e i contributi sono determinati considerando anche il costo dei servizi didattici offerti, le condizioni economiche dello studente, nonché il profitto dei suoi studi.*

Il comma 3 è abrogato.

Dopo l'art. 8 *(Risorse finanziarie)* è aggiunto il seguente articolo:

Art. 8-*bis (Attività di servizio per ulteriori risorse)*. — 1. *Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca, l'ateneo può svolgere attività di servizio per soggetti pubblici o privati, disciplinate da appositi regolamenti.*

L'art. 9 *(Norme)* è abrogato.

All'art. 10 *(Statuto)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Al comma 1 la locuzione «legislazione vigente» è sostituita con la locuzione «*vigente legislazione*».

Il comma 2 è così sostituito:

2. *Le modifiche dello statuto sono deliberate, su proposta del rettore, dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti le facoltà, i dipartimenti e il consiglio di amministrazione, nonché, per quanto di loro pertinenza, le organizzazioni sindacali e il consiglio degli studenti.*

Al comma 3 la locuzione «dopo aver espletato» è sostituita dalla parola «*espletate*».

Il comma 4 è così sostituito:

4. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale*, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attività didattiche, *che* entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

All'art. 11 *(Regolamenti di Ateneo)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto, della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-*bis*. *Sono deliberati dagli organi collegiali di governo, trasmessi al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il controllo previsto dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, nonché, relativamente al regolamento di cui alla successiva lettera* c), *dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341, e successivamente emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti*:

a) il regolamento generale di ateneo;

b) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il regolamento didattico di ateneo.

Il comma 2 è così sostituito:

2. Il regolamento generale di ateneo, *approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facoltà e i dipartimenti*, disciplina le norme quadro organizzative di competenza dell'ateneo, fra le quali:

a) le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca;

b) le modalità *di* istituzione di strutture e centri interuniversitari;

c) le modalità per le designazioni elettive e per le nomine e le eventuali surrogazioni.

Il comma 4 è così sostituito:

4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'università rilascia titoli con valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'università *medesima*, nonché le attività formative di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed al decreto del *MIUR 22 ottobre 2004, n. 270. Il regolamento* è approvato dal senato accademico, *sentite* le facoltà, previa osservanza delle procedure previste dall'art. 11, comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

4-*bis*. *Sono altresì deliberati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:*

1) il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e dei ricercatori (art. 1 commi 2, 3 e 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164);

2) il regolamento per la chiamata dei professori ordinari ed associati idonei (legge 3 luglio 1998, n. 210; art. 1, comma 8, legge 4 novembre 2005, n. 230 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164);

3) ogni altro regolamento per il quale la legge preveda il controllo di legittimità e di merito da parte del competente Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4-ter. *Il rettore, previo parere del senato accademico, emana ulteriori regolamenti esecutivi del presente statuto, ovvero indipendenti, nei limiti previsti dall'ordinamento.*

4-quater. *Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti entrano in vigore secondo quanto disposto dal decreto di emanazione, che ne dispone altresì le forme di pubblicità.*

L'art. 12 *(Altri regolamenti)* è abrogato.

All'art. 13 *(Tipologia)* dopo le parole «giunta di ateneo», sono aggiunte le parole «*il collegio dei presidi*»;

All'art. 14 *(Il Rettore)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il rettore è eletto tra i professori *dell'ateneo*, di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo *è fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e* spetta:

a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli or-

gani di governo collegiali d*ell'ateneo* e nei consigli di facoltà, *nonché ai rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo collegiali dell'ateneo*;

c) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lett. b)*, con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito regolamento, sono complessivamente valutati nella misura del 6% dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli universitari e nell'amministrazione centrale, e garantisce pari peso ad ognuna di queste sei articolazioni*.

Il comma 2 è così sostituito:

2. Il rettore è nominato dal *Ministro dell'università*, con proprio decreto; entra in carica all'inizio dell'anno accademico *successivo alla nomina, ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza di tutte le attività istituzionali dell'ateneo e delle relative strutture, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre strutture dell'ateneo*. Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato ed in tal caso il quadriennio decorre dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

Il comma 3 è così sostituito:

3. L'ateneo, anche per le sue strutture autonome e decentrate, nonché per l'attività amministrativa, sta in giudizio per mezzo del rettore, che ne ha la rappresentanza legale ad ogni effetto, e che nomina i difensori.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

alla lettera *b)* le parole «dell'università» sono sostituite con le parole «*dell'ateneo*»;

la lettera *d)* è abrogata;

le lettera *f)* e *g)* sono così sostituite:

f) in ragione delle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca e in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo, adottare gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ateneo ed esercitare i poteri di spesa relativi, secondo le modalità, i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) sovrintendere *all'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo;*

la lettera *i)* è abrogata;

alla lettera *p)* la locuzione «dagli organi di indirizzo» è sostituita con la locuzione «*dal senato accademico*».

La lettera *s)* è abrogata.

La lettera *v)* è così sostituita:

v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti *dell'ateneo o di altra università o di altra amministrazione pubblica. L'incarico può essere conferito anche a persona di comprovata qualificazione professionale che abbia svolto attività presso organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali*;

La lettera *z)* è così sostituita:

z) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto o dai relativi regolamenti.

Il comma 5 è così sostituito:

5. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo *sostituisce* in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario è membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.

Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

5-bis. Il rettore può nominare fino a sei pro-rettori funzionali, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'ateneo, attribuendo loro compiti di coordinamento di settori strategici, con relativa delega. Il rettore conferisce altresì deleghe specifiche a docenti di sua fiducia.

5-ter. Il rettore può inoltre nominare fino ad un massimo di sei delegati alla firma degli atti di propria competenza.

All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

La rubrica dell'art. 15 *(Il Senato accademico)* è così sostituita:

Art. 15 *(Il Senato accademico: composizione)*.

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

a) il rettore *medesimo*, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;

e) il presidente di ciascuna delle unità organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unità stessa;

f) tre rappresentanti dei ricercatori *in rappresentanza di almeno due facoltà dell'ateneo;*

g) tre rappresentanti del personale *dirigenziale* e tecnico-amministrativo;

h) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla *vigente legislazione*;

i) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario, con voto consultivo.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Possono altresì partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica *tre* anni accademici, e sono *tutti* rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. I presidi e il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.

I commi 3 e 5 sono abrogati.

Dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 15-*bis* (Funzioni del senato accademico). — 1. *Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata un terzo dei suoi membri di diritto*.

2. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico:

a) in materia di didattica e di ricerca;

b) in materia di programmazione e sviluppo dell'ateneo.

3. Il senato fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in ordine all'impiego delle risorse finanziarie e svolge funzioni di verifica periodica dell'attuazione dei programmi da parte degli organi a ciò deputati.

4. Il senato accademico approva o modifica lo statuto, il regolamento didattico di ateneo, il regolamento generale di ateneo, e gli altri regolamenti attinenti alle materie di cui alle lettere a) e b) *del precedente comma 2 e per i quali il suo intervento sia richiesto da specifiche disposizioni di legge*.

5. Spettano inoltre al senato accademico le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché quelle individuate con norme regolamentari di ateneo.

All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

La rubrica dell'art. 16 *(Il consiglio di amministrazione)* è così sostituita:

Art. 16 *(Il Consiglio di Amministrazione: composizione)*.

La lettera *a)* del comma 1 è così sostituita:

a) il rettore *medesimo*, che lo presiede;

Dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera:

c-*bis*) *il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;*

Le lettere *d), e), f)* e *h)* sono così sostituite:

d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia, *in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo;*

e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia, *in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo;*

f) quattro ricercatori eletti *dai ricercatori, in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo*;

h) quattro rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo eletti *dal personale st*esso;

Dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente lettera:

l-*bis*) *un rappresentante della camera di commercio regionale designato tra i componenti dell'organo direttivo*.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. *Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo*.

Il comma 2 è così sostituito:

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni *accademici* e le componenti elettive sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.

I commi 3 e il comma 4 sono abrogati.

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 16-*bis (Funzioni del Consiglio di amministrazione). — 1. Il consiglio è organo di amministrazione in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.*

2. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva i bilanci di previsione e la contestuale assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture decentrate e autonome decentrate;

b) approva il conto consuntivo;

c) attua gli indirizzi del senato accademico che comportano impegni di spesa, compatibilmente con le disponibilità delle risorse finanziarie, in osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio e nei limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) verifica periodicamente l'attuazione del bilancio;

e) determina la misura delle tasse e dei contributi studenteschi in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico;

f) approva contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

g) approva, in coerenza con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo, il procedimento relativo ai progetti, le aggiudicazioni dei lavori e le acquisizioni di beni e servizi che non rientrano nella competenza di altro organo dell'ateneo, assume le determinazioni relative alle connesse problematiche ed autorizza la relativa copertura finanziaria;

h) determina l'ammontare dell'indennità annua spettante per la durata dell'incarico: al rettore, al pro-rettore vicario, ai pro-rettori funzionali, ai presidenti dei poli, ai presidi, ai direttori di dipartimento e dei centri interdipartimentali, nonché agli altri componenti degli organi collegiali previsti nel presente statuto; determina altresì l'ammontare dell'indennità, con spesa a carico dei rispettivi bilanci, per i direttori dei centri di servizi di ateneo e di scuole aventi autonomia amministrativa e contabile ed istituite con atto normativo;

i) determina annualmente il gettone di presenza spettante ai componenti degli organi collegiali di ateneo, con esclusione dei componenti di cui alla lettera h).

3. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo, ed il regolamento generale di ateneo.

4. Spettano inoltre al consiglio di amministrazione le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché quelle individuate con specifico provvedimento del rettore.

L'art. 17-*bis (Il consiglio dei direttori di dipartimento)* è abrogato.

Dopo l'art. 17-bis*(abrogato)* sono aggiunti i seguenti articoli: art. 17-*ter*, 17-*quater*, 17-*quinquies*:

Art. 17-*ter (Collegio dei Presidi). — 1. Il collegio dei presidi è presieduto e convocato dal rettore, secondo necessità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri, ed ha funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attività delle facoltà dell'ateneo.*

Art. 17-*quater (Consiglio dei Direttori di Dipartimento). — 1. Il consiglio dei direttori di dipartimento è composto dai direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo.*

2. Il consiglio ha funzioni consultive per il senato accademico, per il consiglio di amministrazione e per gli altri organi di governo e di indirizzo dell'ateneo.

3. Il consiglio, in relazione alle materie di interesse dei dipartimenti, esprime pareri, su richiesta del rettore, su:

a) politica della ricerca;

b) istituzione, attivazione, disattivazione, modifica, fusione delle strutture dipartimentali e interdipartimentali;

c) attivazione di consorzi e di altre iniziative di ricerca cui partecipi l'ateneo;

d) rapporti tra i dipartimenti e altre strutture interne o esterne all'ateneo;

e) criteri di afferenza ad un dipartimento o di trasferimento ad altro dipartimento;

f) proposte di modifica del regolamento generale di ateneo;

g) piano triennale di ateneo relativo alla ricerca;

h) ripartizione dei contributi ordinari dei dipartimenti;

i) istituzione ed attivazione dei dottorati di ricerca;

j) individuazione dei criteri di valutazione dell'attività scientifica dei dipartimenti;

k) individuazione dei criteri di assegnazione delle borse di studio di ateneo per la ricerca, delle borse di dottorato e post-dottorato;

l) programmi di sviluppo delle biblioteche dell'ateneo e delle reti telematiche;

m) rapporti con enti, fondazioni, istituzioni, mondo produttivo, al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze.

4. Il consiglio promuove iniziative finalizzate a favorire la collaborazione fra i dipartimenti con riferimento alla partecipazione ai centri interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per le grandi attrezzature scientifiche e la omogeneità delle procedure amministrative e contabili dei singoli dipartimenti.

5. Il consiglio è presieduto da un direttore di dipartimento, eletto a scrutinio segreto. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio. L'eletto è nominato con decreto del rettore.

6. Il presidente dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta; egli nomina due vice-presidenti, di cui uno con funzioni di vicario.

7. È istituita la giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, presieduta dal presidente, e della quale sono membri di diritto i due vice-presidenti. Gli altri membri della giunta sono eletti uno per ogni polo geografico dell'ateneo, anche se i poli non sono formalmente costituiti.

8. Le funzioni della giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, in coerenza con i compiti delineati nei commi precedenti per il consiglio dei direttori di dipartimento, sono individuate con apposita disciplina dettata dal medesimo consiglio dei direttori di dipartimento.

9. Le modalità di elezione del presidente e della giunta e le norme di funzionamento del consiglio sono dettate dal regolamento del consiglio dei direttori di dipartimento, che è proposto dal consiglio medesimo e trasmesso agli organi di governo dell'ateneo, per l'approvazione. Il regolamento è adottato con decreto del rettore.

Art. 17-*quinquies (Garante di Ateneo). — 1. Il rettore può nominare, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, un garante di ateneo quale organo indipendente, che può essere monocratico o collegiale.*

2. La composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e la durata dell'organo sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo.

All'art. 18 *(Il Consiglio degli Studenti)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le modalità definite nel regolamento degli studenti, *nonché da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle*

scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le modalità definite con apposita disciplina.

I commi 2 e 3 sono così sostituiti:

2. *Il consiglio* è costituito con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può funzionare anche attraverso commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento.

3. *Il consiglio è* organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo e ha funzioni consultive. Esso esprime parere obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo *su* problemi di volta in volta proposti dal rettore o dagli altri organi di governo *dell'ateneo. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla trasmissione della relativa richiesta al consiglio degli studenti*.

Il comma 4 è abrogato.

Il comma 5 è così sostituito:

5. *Il consiglio* può altresì proporre agli organi di governo *dell'ateneo* iniziative concernenti materie di proprio interesse, compresi i rapporti con rappresentanze studentesche di altre *università* nazionali *o* internazionali.

All'art. 19 *(Tipologia)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Le strutture didattiche fondamentali d*ell'ateneo* sono le facoltà, che si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea *magistrale* (*di* seguito denominati corsi di studio) e possono attivare al loro interno:

- *corsi di perfezionamento scientifico al termine dei quali è rilasciato un attestato di frequenza;*

- *corsi di alta formazione permanente e ricorrente con specifiche finalità, al termine dei quali è rilasciato il master di primo o di secondo livello*.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. *Strutture didattiche fondamentali per la specializzazione dei laureati sono le scuole di specializzazione, che possono coinvolgere una o più facoltà dell'ateneo*.

1-ter. *Sono altresì strutture didattiche le scuole di alta formazione*.

1-quater. *L'ateneo promuove anche corsi di perfezionamento e aggiornamento*.

Al comma 2, nel primo periodo, la parola «università» è sostituita con la parola «ateneo»; inoltre è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, strutture didattiche e di ricerca le scuole di dottorato».

Il comma 3 è così sostituito:

3. Al fine di valorizzare specificità culturali e particolari risorse presenti nell'ateneo, consentendo una maggiore efficienza e flessibilità nello svolgimento delle attività istituzionali, possono essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni con *altre università* ovvero con enti qualificati, strutture didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali, *centri interuniversitari di ricerca*, centri di eccellenza. *La tipologia, l'istituzione, l'attivazione e* il livello di autonomia di tali strutture speciali *sono definiti dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento* per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il comma 4 è così sostituito:

4. Negli allegati A e B sono riportati gli elenchi, a *fini ricognitivi*, delle facoltà e delle *strutture* di alta formazione, con i relativi corsi di studio e di master, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture didattiche e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi sono *periodicamente* aggiornati *con decreto del rettore*, sulla scorta delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.

All'art. 20 *(La facoltà)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Al comma 1 le parole «di studio e degli altri corsi» sono eliminate;

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. *La facoltà è, altresì, centro di spesa autonomo decentrato secondo le procedure, le modalità ed i limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

alla lettera *b)* la locuzione «consigli di corso di laurea e di diploma» è sostituita con la locuzione «*consigli di corso di studio*»;

La lettera *c)* è così sostituita:

c) partecipare alla formulazione dei piani di sviluppo di ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli d*ei corsi di studio ed i consigli* dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;

Alla lettera *e)* l'inciso «di cui all'articolo 28 del presente statuto» è sostituito con l'inciso «*di cui all'articolo 22*-ter *del presente statuto*»;

Dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera:

e-*bis*) *svolgere attività di formazione, consulenza e servizio in base a contratti o convenzioni, in coerenza con la normativa vigente e con specifico regolamento;*

Alla lettera *f)* sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «da *trasmettere al rettore*»;

La lettera *g)* è abrogata.

All'art. 21 *(Il preside)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il preside, *salvo il disposto del precedente art. 14, comma 3*, rappresenta la facoltà, *anche nell'ambito degli organismi rappresentativi internazionali, nazionali e locali*.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis.Il preside convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni.

Al comma 2 è sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

La lettera *b)* è così sostituita:

b) trasmettere al rettore *la relazione annuale* sullo stato *dell'attività didattica di cui al comma 3, lettera f)*, dell'articolo 20 del presente statuto;

Alla lettera *c)* dopo le parole «senato accademico» sono aggiunte le parole «*e del collegio dei presidi*»;

Il comma 3 è così sostituito:

3. Il preside è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-*bis*. *Il preside è nominato con decreto del rettore. Le ulteriori modalità riguardanti le elezioni sono fissate dal regolamento generale di ateneo*.

3-*ter*. *Il preside dura in carica quattro anni accademici e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato ed è rieleggibile immediatamente una sola volta nella medesima struttura*.

Il comma 4 è così sostituito:

4. *Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside vicario, che viene nominato con decreto del rettore. È possibile la nomina di un secondo vice-preside, con delega specifica*.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-*bis*. *Il vice-preside vicario sostituisce in tutte le sue funzioni il preside in caso di impedimento o di assenza ed esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata del preside dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto*.

Al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: Il segretario dura in carica quattro anni accademici e può essere confermato consecutivamente per una sola volta.

Il comma 6 è abrogato.

All'art. 22 *(Il consiglio di facoltà)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) una rappresentanza dei ricercatori, *pari a 1/3 dei professori di ruolo e fuori ruolo, in relazione ai primi 50 docenti, e pari a 1/5 dei medesimi, per gli ulteriori professori presenti in consiglio*;

c) una rappresentanza degli studenti iscritti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;

c-*bis*) *un rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo assegnato all'ufficio di presidenza della facoltà, se il numero dei componenti del consiglio di facoltà è inferiore o uguale a 200, ovvero due rappresentanti, per il caso in cui i componenti del consiglio di facoltà siano più di 200.*

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-*bis. La durata in carica delle rappresentanze è di quattro anni accademici per i ricercatori e per il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e di tre anni accademici per gli studenti.*

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-*bis. Al consiglio di facoltà spettano le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria, dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.*

Il comma 5 è così sostituito:

5. *La facoltà detta apposita disciplina per regolamentare i rapporti con i consigli dei corsi di studio afferenti.*

Dopo l'art. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 22-*bis (La giunta di facoltà). — 1. Il consiglio di facoltà che, in composizione allargata, conti un numero di membri superiore alle 50 unità, può, su proposta del preside, con voto pari a due terzi degli aventi diritto, deliberare la costituzione di una giunta, composta dal preside, che la convoca e presiede, dal vice-preside vicario, dal vice-preside con delega, ove nominato, dal segretario del consiglio di facoltà, da un rappresentante dei professori ordinari, da un rappresentante dei professori associati, da un rappresentante dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.*

Partecipa, inoltre, il rappresentante o uno dei rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo presente in consiglio di facoltà.

2. L'ateneo, con proprio regolamento, individua i compiti della giunta e ne disciplina le regole di funzionamento.

3. La giunta resta in carica fino all'elezione del nuovo preside.

Art. 22-ter *(La Commissione didattica di Facoltà). — 1. Presso ogni facoltà può essere istituita una commissione didattica con il compito di coordinare i diversi corsi di studio, i rapporti tra docenti e studenti e tra facoltà e servizi centrali interessati; di verificare il funzionamento dell'attività di tutorato; di individuare strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.*

2. Alla commissione compete l'esercizio di qualsiasi altro compito ad essa demandato dalla relativa facoltà.

3. La commissione didattica è presieduta dal preside o da un suo delegato, è composta da una rappresentanza dei componenti del consiglio di facoltà e dura in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza studentesca, la cui durata è di tre anni accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di facoltà.

All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

La rubrica dell'articolo 23 *(Consigli di corso di studi)* è così modificato:

Art. 23 *(Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio aggregato).*

Il comma 1 è così sostituito:

1. *I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che abbiano formalizzato l'afferenza al corso medesimo, nonché dalla rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, nella misura prevista dalla legislazione vigente. I professori ed i ricercatori possono afferire ad ogni effetto soltanto ad un corso di studio, per il quale abbiano formalizzato l'opzione di afferenza.*

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti si rinvia al regolamento generale di ateneo.*

1-*ter. I professori di ruolo e i ricercatori delle facoltà responsabili di insegnamenti in più corsi di studio della medesima facoltà possono partecipare con diritto di voto alle attività di tutti i consigli di corso di studio in cui insegnano. I professori e i ricercatori che partecipano senza formale afferenza non concorrono alla formazione del numero legale.*

1-*quater. I professori supplenti esterni alla facoltà e i professori a contratto possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale.*

1-*quinquies. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di tre anni accademici.*

1-*sexies. È possibile la costituzione di consigli di corso di studio interfacoltà secondo la disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.*

1-*septies. Per esigenze di coordinamento didattico, uno o più consigli di corso di studio, previa conforme delibera di ciascuno e parere favorevole della/e facoltà interessata/e, possono riunirsi in un unico consiglio. In tal caso, il consiglio di corso di studio aggregato tiene luogo dei consigli di corso di studio in esso confluiti e che pertanto sospendono la loro attività.*

I commi 2 e 3 sono così sostituiti:

2. *Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato è eletto tra i professori di ruolo che afferiscono formalmente al consiglio, ai sensi del comma 1. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione, nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.*

Le ulteriori modalità riguardanti le elezioni sono indicate dal regolamento generale di ateneo.

3. *Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.*

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-*bis. I consigli di corso di studio e i consigli di corso di studio aggregato hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione di piani di studio, nonché in altre materie individuate dal consiglio di facoltà e dal regolamento didattico di ateneo che disciplina anche le modalità di esercizio di dette competenze*.

L'art. 24 *(Consiglio dei corsi di diploma universitario)* è abrogato.

All'art. 25 *(Le Scuole di specializzazione)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del rettore, su proposta delle facoltà interessate, *in attuazione del* piano di sviluppo dell'ateneo, previa delibera del senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-*bis. Le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa e contabile.*

I commi 3 e 4 sono così sostituiti:

3. Sono organi *delle scuole di specializzazione* il direttore ed il consiglio.

4. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento e della gestione della scuola.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-*bis. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. I criteri e le modalità di elezione sono definiti nel regolamento generale di ateneo.*

Il comma 6 è abrogato.

All'art. 27 *(Corsi di perfezionamento)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

I commi 1, 2 e 3 sono così sostituiti:

1. I corsi di perfezionamento *scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente* sono istituiti, su proposta della facoltà *e su parere del senato accademico*, con decreto del rettore, e svolgono la loro attività con autonomia didattica; *alla conclusione dei corsi stessi sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; per quelli di durata inferiore ad un anno, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è rilasciato un attestato di frequenza.*

2. Le modalità *di approvazione* e funzionamento di tali corsi sono disciplinate *da apposito regolamento*.

3. I corsi di perfezionamento sono gestiti, *quanto agli* aspetti amministrativi e contabili, dai relativi organi. *Sono organi del corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio.*

Quest'ultimo è composto da tutti i docenti del corso e coadiuva il direttore nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la responsabilità scientifica, organizzativa e gestionale del corso.

I commi 4 e 5 sono abrogati.

L'art. 28 *(Commissione didattica di facoltà)* è abrogato.

L'art. 29 *(Dottorati di ricerca)* è così sostituito:

1. L'ateneo istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e le relative scuole.

2. Le scuole di dottorato sono istituite con decreto del rettore previo parere del senato accademico.

3. Le scuole sono dotate di autonomia didattica e organizzativa.

4. Sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) il comitato scientifico della scuola.

*5. I compiti e la costituzione degli anzidetti organi sono disciplinati da un apposito regolamento in mat*eria.

All'art. 30 *(I dipartimenti)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Al comma 1, al secondo periodo, l'inciso «e, nella facoltà di medicina e chirurgia anche all'espletamento dell'attività assistenziale» è eliminato;

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-*bis. Il dipartimento è costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale tecnico scientifico-amministrativo, bibliotecario ed ausiliario ad esso assegnato, secondo le modalità previste nel successivo articolo 38.*

Il comma 2 è così sostituito:

2. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni omogenee con finalità specifiche.

Il comma 3 è così sostituito:

3. Spetta in particolare al dipartimento:

a) promuovere, coordinare e gestire le attività di ricerca, nel rispetto della libertà scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti;

a-*bis) garantire a tutti gli afferenti un equo accesso alle risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca;*

a-*ter) mettere a disposizione delle facoltà e dei corsi di studio le proprie risorse tecniche e materiali, al fine di contribuire alle attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;*

a-*quater) promuovere le attività di formazione connesse alla ricerca relative ai dottorati di ricerca*;

b) formulare alle facoltà competenti i piani di sviluppo della ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;

c) esprimere parere alle facoltà sulla destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza;

d) esprimere, nei settori di loro competenza, parere sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facoltà;

e) esprimere parere vincolante in ordine alle domande di afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori;

f) svolgere attività di ricerca e consulenza in base a contratti o convenzioni;

f)-*bis predisporre la relazione annuale sull'attività scientifica e di ricerca, da trasmettere al rettore ed agli altri organi competenti;*

g) abrogata;

h) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione, in funzione dell'attività di ricerca svolta e programmata;

i) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-*bis. Le attività dei dipartimenti sono disciplinate da un regolamento quadro proposto dal consiglio dei direttori di dipartimento al rettore e da questi approvato previa delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I singoli dipartimenti possono adottare un proprio regolamento di funzionamento.*

All'art. 31 *(Organi del dipartimento)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Il consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento e da una rappresentanza del personale *dirigenziale e* tecnico-amministrativo così formata:

- almeno *quattro* rappresentanti fino a trenta unità di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;

- *cinque* rappresentanti fino a cinquanta unità di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;

- non oltre *sei* rappresentanti qualora il numero dei docenti e ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unità.

Qualora il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento sia inferiore a cinque unità, la relativa rappresentanza nel consiglio è ridotta a due unità. Le rappresentanze durano in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca che dura in carica tre anni accademici.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-*bis. Il segretario di dipartimento partecipa al consiglio con voto consultivo e con funzioni di verbalizzante; la sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. Il consiglio di dipartimento può altresì invitare alle proprie adunanze professori a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici argomenti. Il regolamento del singolo dipartimento può incrementare la rappresentanza del personale per adeguarla alle proprie specificità organizzative e funzionali.*

Il comma 3 è abrogato.

I commi 4, 5 e 6 sono così sostituiti:

4. *Il consiglio determina le forme di utilizzazione e di coordinamento del personale; e la destinazione dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione.*

5. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina ed è nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta *nella medesima struttura.*

6. Il direttore, *salvo il disposto di cui al precedente art. 14 comma 3*, ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata *dalla legge*, dallo statuto o dai regolamenti.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

6-*bis. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del dipartimento ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legislazione universitaria, dal presente statuto o dai regolamenti, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca, secondo la disciplina e nei limiti previsti dai regolamenti di ateneo.*

I commi 9, 10 e 11 sono così sostituiti:

9. La giunta è *presieduta dal direttore del dipartimento e vi partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante, anche il segretario di dipartimento; essa è, inoltre*, composta da almeno:

a) tre membri in rappresentanza dei professori ordinari;

b) tre membri in rappresentanza dei professori associati;

c) due membri in rappresentanza dei ricercatori;

d) due membri in rappresentanza del personale *dirigenziale* e tecnico-amministrativo.

10. La giunta dura in carica quattro anni accademici. *Il numero dei componenti, le modalità di funzionamento e di elezione delle rappresentanze sono definiti dal regolamento di dipartimento.*

11. Il personale *tecnico-amministrativo* assegnato al dipartimento è gestito dal direttore secondo le esigenze delle attività relative al dipartimento, in accordo *con la giunta*. Il direttore può delegare il segretario o altro funzionario *del grado più elevato* alla verifica della utilizzazione del personale *tecnico-amministrativo*.

All'art. 32 *(I centri interdipartimentali)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina; ed è nominato con decreto del rettore. Egli dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Il comma 3 è così sostituito:

3. Le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, *nonché le modalità di elezione del direttore* sono definite dal regolamento generale di ateneo.

All'art. 33 *(I dipartimenti e centri interuniversitari)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 2 è così sostituito:

2. L'istituzione ed il funzionamento *dei centri o dipartimenti interuniversitari* sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

L'art. 34 *(Centri di servizio e sistema bibliotecario)* è abrogato.

L'art. 34-*bis (Norma transitoria)* è abrogato.

All'art. 35 *(Formazione e professionalità)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Al comma 1 la locuzione «personale tecnico-amministrativo» è sostituita dalla locuzione «*personale dirigenziale e tecnico-amministrativo*».

All'art. 36 *(Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il comma 2 è così sostituito:

2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è riconosciuta *alle facoltà*, ai poli - *qualora istituiti* - ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali. Essa può essere conferita, con delibera del consiglio di amministrazione, ad altre strutture caratterizzate da rilevanti dimensioni e *funzioni, su richiesta delle strutture interessate*.

Il comma 3 è abrogato.

All'art. 37 *(Strutture tecniche ed amministrative dell'università)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'università prevede strutture centrali e periferiche costituite in base *agli indirizzi e ai programmi definiti* dai competenti organi di ateneo, *assunti in osservanza alle esigenze di funzionamento delle strutture, nonché in esecuzione di disposizioni normative e regolamentari*.

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le strutture amministrative e tecniche dell'università sono organizzate in ripartizioni, uffici o centri; questi ultimi due possono essere articolati in sezioni.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-*bis*. *Le strutture amministrative e tecniche dei poli di cui all'articolo 45 possono essere organizzate in uffici o centri e sezioni*.

Al comma 3 le parole «personale con profilo di dirigente» e «personale con profilo di vicedirigente o coordinatore» sono sostituite rispettivamente con le parole «*personale dirigente*» e «*personale vicedirigente*».

Il comma 5 è così sostituito:

5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'università è consentito per ragioni eccezionali o di urgenza, secondo le norme vigenti.

All'art 38 *(Il direttore amministrativo)* sono apportate le seguente modificazioni ed integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore *entro sessanta giorni dalla sua nomina, ai sensi del precedente art. 14, comma 4, lettera v)*.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis*. *Ferme le garanzie di legge sulla stabilità del contratto del direttore amministrativo, la scadenza dell'incarico coincide con quella del mandato del rettore. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del rettore di adeguare la scadenza del contratto del direttore amministrativo in modo da farla coincidere con la durata del proprio mandato, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione*.

1-*ter*. *Il contratto del direttore amministrativo è prorogato fino al temine massimo di sessanta giorni dalla nomina del nuovo rettore*.

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Alla fine del primo periodo la parola «università» è sostituita con la parola «*ateneo*».

Il secondo periodo è così sostituito:

Egli è responsabile *dell'organizzazione e* del funzionamento degli uffici nonché della regolarità degli atti *di propria competenza e di quelli di competenza del rettore, predisposti dalle ripartizioni e uffici dell'amministrazione centrale e sottoscritti dallo stesso, ferma restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale dell'ateneo propria del rettore*.

Al terzo periodo, che diventa comma 2-*bis*, le parole «In particolare al direttore amministrativo compete:» sono sostituite con le parole «In particolare al direttore amministrativo *sono attribuite le seguenti competenze*:».

La lettera *a)* del terzo periodo è abrogata.

Dopo la lettera *a)* del terzo periodo (abrogata) è aggiunta la seguente lettera a)-*bis*:

a) bis *collaborare con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo, curandone l'esecuzione*;

Alla lettera *b)* del terzo periodo è così sostituita:

b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio, *predisporre il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto consuntivo*;

La lettera *c)* del terzo periodo è così sostituita:

c) proporre al senato accademico ed al consiglio di amministrazione l'organizzazione generale dell'apparato amministrativo e gestirlo attivando le ripartizioni, gli uffici ed i servizi centrali amministrativi e tecnici dell'ateneo, definendone le relative funzioni e posizioni, nominandone i responsabili e provvedendo al relativo funzionamento;

Dopo la lettera *c)* del terzo periodo sono aggiunte le seguenti lettere c-*bis*) e c-*ter*);

c-*bis*) *adottare, ferme restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore, gli atti relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi fissati dai competenti organi di governo, nonché gli atti conseguenti all'assunzione – ad eccezione della sottoscrizione del contratto di lavoro - e quelli relativi allo stato giuridico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'ateneo, compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti economici in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi sottoscritti previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;*

c-*ter*) *assegnare il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo agli uffici, alle ripartizioni e alle strutture didattico-scientifiche, di ricerca e di servizio, tenuto conto delle esigenze definite in sede di programmazione dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;*

Le lettere *d)* ed *e)* del terzo periodo sono così sostituite:

d) adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato amministrativo, secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) indirizzare, verificare e controllare l'attività dei dirigenti e dei capi-ufficio anche con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e valutarne l'attività, con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo;

Le lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*,l) del terzo periodo sono abrogate.

Alle lettere *m)* ed *n)* del terzo periodo le parole «dell'università» sono sostituite con le parole «d*ell'ateneo*»;

Le lettere *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)* del terzo periodo sono abrogate.

La lettera *t)* del terzo periodo è così sostituita:

t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; *proporre al rettore eventuali transazioni per tali liti;*

La lettera *u)* del terzo periodo è così sostituita:

u) realizzare programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria *dell'ateneo;*

Il comma 3 è così sostituito:

Il direttore amministrativo propone *al rettore* la nomina di un vice-direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i funzionari più alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore.

All'art. 39 *(Funzioni e responsabilità dei dirigenti)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Al comma 1 sono apportate le seguente modificazione ed integrazioni:

La lettera *c)* è così sostituita:

c) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e quelli relativi alla gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa nelle materie di propria competenza, nei limiti assegnati con provvedimento del rettore e del direttore amministrativo nell'ambito delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

Il comma 1-*bis* è così sostituito:

1-*bis*. Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni*, sono individuati con apposito provvedimento del rettore, *su proposta del direttore amministrativo*.

Il comma 2 è così sostituito:

2. In caso di inefficienza nello svolgimento della propria attività o di mancato perseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza o di persistente inosservanza degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'università, il direttore amministrativo può disporre una diversa assegnazione del dirigente *a strutture operative o ripartizioni, con provvedimento motivato, dandone notizia al rettore*.

Dopo l'art. 39 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 39-*bis (Il responsabile del procedimento). — 1. Per ogni procedimento amministrativo è individuato il responsabile secondo quanto disposto dall'apposito regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

2. Fermo quanto disciplinato in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal sopra citato regolamento di attuazione, per ogni intervento che si realizzi mediante un contratto pubblico, l'ateneo nomina il responsabile unico delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione disciplinano i compiti e l'autonomia gestionale del responsabile del procedimento di cui al comma precedente.

All'art. 40 *(Personale tecnico–amministrativo)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni

Al comma 1, dopo le parole «contrattazione collettiva» sono aggiunte le parole «*nazionale e integrativa*».

L'art. 42 *(Invenzioni conseguite nell'ambito dell'università)* è abrogato.

All'art. 45 *(Strutturazione, tipologia ed attivazione)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Al comma 3 è eliminato l'inciso «entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto».

Al comma 4 sono eliminate le parole «fra quelle istituite».

Al comma 5 la locuzione «personale non docente» è sostituita con la locuzione «*personale tecnico-amministrativo*».

All'art. 46 *(Compiti)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

al comma 1, nel primo periodo, è eliminato l'inciso «di cui all'articolo 11 del presente statuto»;

al comma 1, alla lettera *c)* le parole «di pertinenza del polo» sono sostituite con le parole «*di sua pertinenza*»;

al comma 1, alla lettera *e)* le parole «assegnato al polo» sono sostituite con le parole «*ad esso assegnato*»;

Il comma 4 è così sostituito:

4. *I bilanci dei poli sono allegati a quello dell'ateneo. Resta ferma la responsabilità degli organi di ciascun polo.*

All'art. 47 *(Organi e loro attribuzioni)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

al comma 2, all'inizio del terzo periodo, è aggiunta la parola «*Egli*»;

al comma 4, nel secondo periodo, dopo la parola «partecipa» sono aggiunte le parole «*al senato accademico e*»;

al comma 5 il termine «delegato» è sostituito con il termine «*vice-presidente vicario*»;

al comma 6 dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente lettera:

a-*bis*) *il vice-presidente vicario;*

al comma 7 l'inciso «due e due» è sostituito con l'inciso «*tre e tre*».

All'art. 49 *(Nucleo di valutazione)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. *Presso l'ateneo è istituito il nucleo di valutazione, la cui disciplina, relativa alla nomina, composizione e compiti, è dettata da apposito regolamento.*

Il comma 2 è abrogato.

All'art. 50 *(Collegio dei revisori dei conti)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo sulla regolarità della gestione *dell'ateneo* e delle strutture decentrate. Esso svolge altresì funzioni di consulenza *su problematiche sottoposte dal rettore o dal direttore amministrativo*.

Al comma 2 la locuzione «regolamento di amministrazione» è sostituita con la locuzione «regolamento *per l'*amministrazione».

Aal comma 3, lettera *f)* dopo le parole «docenti universitari» sono aggiunte le parole «*esterni all'ateneo*».

All'art. 50-*bis (Ufficio di controllo interno)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

al comma 1 le parole «regolarità amministrativo-contabile» sono sostituite con le parole «*regolarità amministrativa*» e la locuzione «dell'università» è sostituita con la locuzione «*dell'ateneo*».

Il comma 2 è così sostituito:

2. L'ufficio è composto da tre *membri, esterni all'ateneo, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, scelti e nominati dal rettore. Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del rettore*.

Il comma 3 è così sostituito:

3. La disciplina specifica *per il funzionamento e le competenze dell'ufficio è dettata da apposito regolamento approvato ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.*

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-*bis*. *Ai componenti dell'ufficio di controllo interno compete, per la durata dell'incarico, un'indennità di carica nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.*

Dopo l'art. 50-*bis* sono aggiunti i seguenti articoli 50-*ter* e 50-*quater*:

Art. 50-*ter (Centri di servizio). — 1. L'ateneo istituisce centri di servizio per la produzione, erogazione o gestione di beni o servizi a supporto delle sue attività istituzionali.*

2. La tipologia, l'istituzione e l'attivazione dei centri di servizio e dei relativi organi sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo; la gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 50-*quater (Sistema bibliotecario di ateneo). — 1. Per la promozione della ricerca e degli studi e allo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'ateneo, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'ateneo istituisce apposito centro di servizio, per il proprio sistema bibliotecario.*

L'art. 51 *(Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il S.S.R.)* è così sostituito:

1. *L'azienda ospedaliero-universitaria dell'università, integrata con il servizio sanitario regionale, di seguito denominata azienda, ha autonoma personalità giuridica.*

2. *I rapporti tra azienda, università e regione sono regolati da apposito protocollo d'intesa, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.*

3. *I provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale universitario utilizzato dall'azienda rientrano nelle competenze del rettore. Il direttore generale dell'azienda assume le funzioni di datore di lavoro per tutti gli aspetti giuridici ed economici inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'attività assistenziale, il funzionamento delle strutture e delle attrezzature dell'azienda stessa, nonché l'utilizzazione del personale universitario per l'attività assistenziale*.

4. *Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni, nonché ai protocolli d'intesa tra la regione e l'università previsti dal medesimo decreto legislativo*.

All'art. 69 *(Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Al comma 2 la locuzione «Salvo che nel caso previsto dall'articolo 77» è così sostituita: «*Salvo previsioni diverse del presente statuto*»;

Al comma 4 è eliminata la locuzione «di istituto».

Dopo l'art. 70 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 70-*bis (Riunione periodica degli organi collegiali)*. — 1. *Gli organi collegiali previsti dal presente statuto si riuniscono almeno ogni quattro mesi ad iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei relativi membri, salvo diversa previsione dello statuto stesso o dei regolamenti dell'ateneo. In mancanza i relativi organi decadono*.

Dopo l'art. 71 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 71-*bis (Ineleggibilità)*. — 1. *I membri eletti o designati negli organi, collegi e cariche previsti dal presente statuto non possono superare, nell'ambito del medesimo organismo, i due mandati consecutivi*.

All'art. 72 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

La rubrica dell'art. 72*(Incompatibilità di carica)* è così sostituita:

Art. 72 *(Divieto di cumulo delle cariche)*.

Il comma 1 è così sostituito:

1. Le cariche di rettore, pro-rettore vicario, pro-rettore funzionale, preside, presidente di polo, direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario, direttore di dipartimento e garante di ateneo sono tra loro non cumulabili.

All'art. 73 *(Esonero dalle attività istituzionali)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il rettore ed il pro-rettore *vicario possono* astenersi dall'attività didattica per la durata della loro carica, nel rispetto della legislazione di specie.

Al comma 2 , al primo periodo, dopo le parole «*direttori di*» è aggiunta la parola «*polo*,».

All'art. 74 (*Collaborazioni con altre università ed amministrazioni pubbliche e private)* sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. L'università, *unitariamente o tramite le strutture autonome decentrate*, nei termini previsti dal regolamento generale di ateneo e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può concludere accordi con altre università, con istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e con amministrazioni pubbliche o può partecipare anche a titolo oneroso a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le collaborazioni di cui al comma precedente *sono approvate e sottoscritte dal rettore, sentito il senato accademico, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di più facoltà o strutture autonome; esse sono invece di competenza di ciascuna struttura autonoma decentrata qualora di specifico interesse della stessa ed in tal caso senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di ateneo; delle stesse si dà pronta comunicazione al rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore medes*imo.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Le collaborazioni di cui al presente articolo devono comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta;

b) disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

c) destinazione a finalità istituzionali dell'Ateneo di eventuali dividendi spettanti;

d) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di società consorziate.

All'art. 75 (*Tutela giudiziaria degli organi universitari)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

Nel caso in cui nei confronti del rettore, del pro-rettore *vicario, dei pro-rettori funzionali*, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore amministrativo, dei presidi di facoltà, dei presidenti *dei poli, dei direttori di dipartimento, o centro*, venga esercitata l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non siano commessi in danno dell'università, la difesa per tutti i gradi di giudizio è assunta a carico dell'università. Le modalità di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

L'art. 76 *(Gli istituti)* è abrogato.

All'art. 77 *(Rinnovo dei mandati)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei mandati, si applicano le seguenti norme:

a) il senato accademico e il consiglio di amministrazione restano in carica nella loro attuale composizione fino alla scadenza del mandato del Rettore;

Le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.

La lettera *d)* è così sostituita:

d) il rettore, *il pro-rettore vicario, i pro-rettori funzionali, i presidi, i presidenti dei poli*, i presidenti del consiglio di corso di studi, i direttori di dipartimento nonché i direttori delle scuole di specializzazione *e le figure analoghe* rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;

La lettera *e)* è così sostituita:

e) qualora, nelle more della pubblicazione del presente statuto tali mandati siano stati rinnovati, essi rimangono validi per la durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti al momento dell'elezione, anche se formalmente attivati dopo la pubblicazione *dello statuto medesimo*.

Le lettere *f)* e *g)* sono abrogate.

All'art. 78 *(Rappresentanze dei professori nel senato accademico)* sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il comma 1 è così sostituito:

1. In attesa della costituzione dei poli, *i rispettivi presidenti sono sostituiti nel senato accademico dai* rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia eletti nell'ambito delle seguenti aree territoriali: Napoli, Aversa, Caserta, Santa Maria Capua Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori inquadrati in ruolo in strutture dell'area medesima.

All'art. 80 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

La rubrica dell'articolo 80 (Efficacia dei regolamenti vigenti) è così sostituita:

Art. 80 *(Efficacia dei regolamenti di ateneo e delle norme statutarie)*. — Al comma 1 le parole «continuano ad avere» sono sostituite con le parole «c*onservano*».

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. *Le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente statuto sono automaticamente abrogate*.

1-ter. *Le disposizioni regolamentari e quelle di cui al presente statuto che risultino in contrasto con norme di legge sopravvenute, immediatamente applicabili alle università, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di rango superiore. Le modifiche che si rendano necessarie per effetto della sopravvenuta legislazione, sono adottate con provvedimento motivato del rettore*.

L'art. 80-*bis (Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle università statali)* è abrogato.

ALLEGATO 2

Del decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009

STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

CON LE INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA EMANAZIONE INTERVENUTA CON DECRETO RETTORALE N. 2180 DEL 7 GIUGNO 1996 (1) , IVI COMPRESE QUELLE CHE ENTRERANNO IN VIGORE CON IL DECRETO RETTORALE N. 1241 DEL 7 MAGGIO 2009. (2)

PARTE I

NORME GENERALI

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Finalità istituzionali

1. La seconda università degli studi di Napoli, di seguito denominata università o ateneo, *ha personalità giuridica di diritto pubblico. Promuove il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la didattica e così contribuisce allo sviluppo civile ed economico del Paese. La sede legale dell'ateneo è il rettorato di Caserta*.

2. Abrogato.

3. L'ateneo assicura libertà di ricerca e di studio, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, senza alcuna discriminazione, e favorisce il diritto allo studio per i più capaci e meritevoli.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Lo stemma ufficiale dell'università è custodito dal rettore.

Art. 2.

Principi di autonomia

1. L'ateneo disciplina la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile *secondo i principi sanciti dal presente statuto e dai regolamenti*.

1-bis. *La libertà di ricerca e didattica dei docenti dell'ateneo è garantita secondo i principi costituzionali e coordinata con le esigenze delle strutture alle quali essi afferiscono*.

Art. 3.

Principi organizzativi e di funzionamenti

1. L'organizzazione e l'attività *dell'ateneo* sono informate ai principi di t*rasparenza*, pubblicità, *partecipazione*, decentramento, *responsabilità e* distinzione *delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo*.

(1) Successivamente alla sua emanazione, lo Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli è stato modificato ed integrato con i decreti rettorali n. 3080/1998, n. 3496/1999, n. 2185/2001, riformulato con decreto pettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e successivamente modificato con i decreti rettorali n. 2894/2003, n. 570/2006, n. 2187/2006.

(2) Le modifiche risultanti dall'ultimo decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009 sono riportate in carattere corsivo.

Art. 4.

Attività istituzionali

1. La ricerca e la didattica sono attività istituzionali primarie dell'ateneo. Per la facoltà di medicina e chirurgia, è attività istituzionale, a supporto delle attività di didattica e di ricerca, anche quella assistenziale.

1-bis. *L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:*

- *laurea;*
- *laurea magistrale e/o specialistica;*
- *specializzazione;*
- *dottorato di ricerca;*
- *master di primo livello;*
- *master di secondo livello*.

1-ter. *Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, in conformità alla normativa vigente*.

1-quater. *Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività didattiche, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, del presente statuto e dei regolamenti*.

1-quinquies. *L'ateneo assicura attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attività di orientamento post-universitario*.

Art. 5.

Attività didattica

Abrogato.

Art. 6.

Altre attività istituzionali

Abrogato.

Art. 7.

Rapporti nazionali ed internazionali

1. L'ateneo collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare le collaborazioni di cui al comma precedente, l'università:

a) stipula accordi e convenzioni;

b) promuove e incoraggia la mobilità e gli scambi di docenti, ricercatori, studenti e *personale dirigenziale e tecnico-amministrativo*.

Art. 8.

Risorse finanziarie

1. Le fonti di finanziamento *dell'ateneo* sono costituite da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati, *da finanziamenti comunitari* e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da:

a) tasse e contributi degli studenti;

b) contributi volontari e atti di liberalità;

b-*bis*) *proventi di attività e rendite, anche patrimoniali*.

2-*bis*. *Le tasse e i contributi sono determinati considerando anche il costo dei servizi didattici offerti, le condizioni economiche dello studente, nonché il profitto dei suoi studi*.

3. Abrogato.

Art. 8-*bis*.

Attività di servizio per ulteriori risorse

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca, l'ateneo può svolgere attività di servizio per soggetti pubblici o privati, disciplinate da appositi regolamenti.

Capo II

FONTI

Art. 9.

Norme

Abrogato.

Art. 10.

Statuto

1. Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'università, secondo i principi costituzionali e della *vigente legislazione*.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, su proposta del rettore, dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti le facoltà, i dipartimenti e il consiglio di amministrazione, nonché, per quanto di loro pertinenza, le organizzazioni sindacali e il consiglio degli studenti.

3. Lo statuto, nonché le sue modifiche, sono emanati con decreto del rettore, *espletate* le procedure previste dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale*, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attività didattiche, *che* entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 11.

Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto, della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie.

1-bis. *Sono deliberati dagli organi collegiali di governo, trasmessi al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il controllo previsto dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, nonché, relativamente al regolamento di cui alla successiva lettera* c), *dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successivamente emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:*

a) il regolamento generale di ateneo;

b) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il regolamento didattico di ateneo.

2. Il regolamento generale di ateneo, *approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facoltà e i dipartimenti*, disciplina le norme quadro organizzative di competenza dell'ateneo, fra le quali:

a) le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca;

b) le modalità *di* istituzione di strutture e centri interuniversitari;

c) le modalità per le designazioni elettive e per le nomine e le eventuali surrogazioni.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. Il regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà, i dipartimenti e gli altri centri di spesa previsti dal presente statuto.

4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'università rilascia titoli con valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'università *medesima*, nonché le attività formative di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed al decreto del *MIUR 22 ottobre 2004, n. 270. Il regolamento* è approvato dal senato accademico, *sentite* le facoltà, previa osservanza delle procedure previste dall'art. 11 comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4-bis. Sono altresì deliberati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:

1) il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e dei ricercatori (art. 1 commi 2, 3 e 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164);

2) il regolamento per la chiamata dei professori ordinari ed associati idonei (legge 3 luglio 1998, n. 210; art. 1, comma 8, legge 4 novembre 2005, n. 230 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164);

3) ogni altro regolamento per il quale la legge preveda il controllo di legittimità e di merito da parte del competente Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4-ter. Il rettore, previo parere del senato accademico, emana ulteriori regolamenti esecutivi del presente statuto, ovvero indipendenti, nei limiti previsti dall'ordinamento.

4-quater. Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti entrano in vigore secondo quanto disposto dal decreto di emanazione, che ne dispone altresì le forme di pubblicità.

Art. 12.

Altri regolamenti

Abrogato.

PARTE II

ORGANI DI ATENEO

Art. 13.

Tipologia

1. Sono organi di governo dell'università il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi la giunta di ateneo, *il collegio dei presidi*, il consiglio dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti.

Art. 14.

Il rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori *dell'ateneo*, di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo *è fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e* spetta:

a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli organi di governo collegiali *dell'ateneo* e nei consigli di facoltà, *nonché ai rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo collegiali dell'ateneo;*

c) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera b)*, con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito regolamento, sono complessivamente valutati nella misura del 6% dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli universitari e nell'amministrazione centrale, e garantisce pari peso ad ognuna di queste sei articolazioni;*

d) (abrogata).

2. Il rettore è nominato dal *Ministro dell'università*, con proprio decreto; entra in carica all'inizio dell'anno accademico *successivo alla nomina, ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza di tutte le attività istituzionali dell'ateneo e delle relative strutture, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre strutture dell'ateneo*.

Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato ed in tal caso il quadriennio *decorre* dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

3. L'ateneo, anche per le sue strutture autonome e decentrate, nonché per l'attività amministrativa, sta in giudizio per mezzo del rettore, che ne ha la rappresentanza legale ad ogni effetto, e che nomina i difensori.

4. Spetta in particolare al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;

b) vigilare sulle strutture e i servizi *dell'ateneo*, impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi;

c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;

d) (abrogata);

e) emanare lo statuto e i regolamenti;

f) in ragione delle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca e in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo, adottare gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ateneo ed esercitare i poteri di spesa relativi, secondo le modalità, i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) sovrintendere all'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo;

h) presentare, ad inizio dell'anno accademico, al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, la relazione sullo stato dell'ateneo;

i) (abrogata);

l) assumere con proprio decreto, in caso di urgenza e in via provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile;

m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del personale;

n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;

o) nominare in servizio il personale di competenza dell'università;

p) provvedere all'assegnazione e alla gestione del personale docente e ricercatore secondo i criteri dettati *dal senato accademico*, fatte salve le competenze dei consigli di facoltà;

q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, predisposto dal direttore amministrativo, previa verifica degli indirizzi programmatici formulati dal senato accademico;

r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione e la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato dal direttore amministrativo;

s) (abrogata);

t) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale in servizio;

u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività dell'università;

v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti *dell'ateneo o di altra università o di altra amministrazione pubblica. L'incarico può essere conferito anche a persona di comprovata qualificazione professionale che abbia svolto attività presso organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;*

z) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto *o* dai relativi regolamenti.

5. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario è membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.

5-bis. Il rettore può nominare fino a sei pro-rettori funzionali, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'ateneo, attribuendo loro compiti di coordinamento di settori strategici, con relativa delega. Il rettore conferisce altresì deleghe specifiche a docenti di sua fiducia.

5-ter. Il rettore può inoltre nominare fino ad un massimo di sei delegati alla firma degli atti di propria competenza.

Art. 15.

Il senato accademico: composizione

1. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore *medesimo*, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;

e) il Presidente di ciascuna delle unità organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unità stessa;

f) tre rappresentanti dei ricercatori *in rappresentanza di almeno due facoltà dell'ateneo;*

g) tre rappresentanti del personale *dirigenziale* e tecnico-amministrativo;

h) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla vigente legislazione;

i) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario, con voto consultivo.

1-bis. Possono altresì partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.

2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica *tre* anni accademici, e sono *tutti* rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

2-bis. I presidi e il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.

3. *Abrogato*.

4. *Abrogato*.

5. *Abrogato*.

Art. 15-*bis*.

Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata un terzo dei suoi membri di diritto.

2. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico:

a) in materia di didattica e di ricerca;

b) in materia di programmazione e sviluppo dell'ateneo.

3. Il senato fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in ordine all'impiego delle risorse finanziarie e svolge funzioni di verifica periodica dell'attuazione dei programmi da parte degli organi a ciò deputati.

4. Il senato accademico approva o modifica lo statuto, il regolamento didattico di ateneo, il regolamento generale di ateneo, e gli altri regolamenti attinenti alle materie di cui alle lettere a) e b) *del precedente comma 2 e per i quali il suo intervento sia richiesto da specifiche disposizioni di legge*.

5. Spettano inoltre al senato accademico le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché quelle individuate con norme regolamentari di ateneo.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore *medesimo*, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;

c-*bis*) *il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;*

d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia, in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo;

e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia, *in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo;*

f) quattro ricercatori eletti *dai ricercatori, in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo;*

g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;

h) quattro rappresentanti del personale *dirigenziale e* tecnico-amministrativo eletti *dal personale stesso;*

i) un rappresentante regionale di confindustria designato tra i componenti dell'organo direttivo;

l) un rappresentante regionale del CNEL designato tra i componenti dell'organo direttivo;

l-*bis*) *un rappresentante della camera di commercio regionale designato tra i componenti dell'organo direttivo*.

1-*bis*. *Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo*.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni *accademici* e le componenti elettive sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica *tre* anni *accademici* e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.

3. *Abrogato*.

4. *Abrogato*.

Art. 16-*bis*.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio è organo di amministrazione in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione:

a)*approva i bilanci di previsione e la contestuale assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture decentrate e autonome decentrate*;

b) approva il conto consuntivo;

c) attua gli indirizzi del senato accademico che comportano impegni di spesa, compatibilmente con le disponibilità delle risorse finanziarie, in osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio e nei limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) verifica periodicamente l'attuazione del bilancio;

e) determina la misura delle tasse e dei contributi studenteschi in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico;

f) approva contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

g) approva, in coerenza con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo, il procedimento relativo ai progetti, le aggiudicazioni dei lavori e le acquisizioni di beni e servizi che non rientrano nella competenza di altro organo dell'ateneo, assume le determinazioni relative alle connesse problematiche ed autorizza la relativa copertura finanziaria;

h) determina l'ammontare dell'indennità annua spettante per la durata dell'incarico: al rettore, al pro-rettore vicario, ai pro-rettori funzionali, ai presidenti dei poli, ai presidi, ai direttori di dipartimento e dei centri interdipartimentali, nonché agli altri componenti degli organi collegiali previsti nel presente statuto; determina altresì l'ammontare dell'indennità, con spesa a carico dei rispettivi bilanci, per i direttori dei centri di servizi di ateneo e di scuole aventi autonomia amministrativa e contabile ed istituite con atto normativo;

i) determina annualmente il gettone di presenza spettante ai componenti degli organi collegiali di ateneo, con esclusione dei componenti di cui alla lettera h).

3. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo, ed il regolamento generale di ateneo.

4. Spettano inoltre al consiglio di amministrazione le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché quelle individuate con specifico provvedimento del rettore.

Art. 17.

La giunta di Ateneo

1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore, è composta dal pro-rettore vicario, dal direttore amministrativo, da due membri del senato accademico e due membri del consiglio di amministrazione, nominati dal rettore.

2. La giunta di ateneo ha compiti istruttori su particolari problematiche individuate di volta in volta dal rettore.

Art. 17-*bis*.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento

Abrogato.

Art. 17-*ter*.

Il collegio dei presidi

1. Il collegio dei presidi è presieduto e convocato dal rettore, secondo necessità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri, ed ha funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attività delle facoltà dell'ateneo.

Art. 17-*quater*.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento è composto dai direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo.

*2. Il consiglio ha funzioni consultive per il senato accademico, per il consiglio di amministrazione e per gli altri organi di governo e di indirizzo dell'at*eneo.

3. Il consiglio, in relazione alle materie di interesse dei dipartimenti, esprime pareri, su richiesta del rettore, su:

a) politica della ricerca;

b) istituzione, attivazione, disattivazione, modifica, fusione delle strutture dipartimentali e interdipartimentali;

c) attivazione di consorzi e di altre iniziative di ricerca cui partecipi l'ateneo;

d) rapporti tra i dipartimenti e altre strutture interne o esterne all'ateneo;

e) criteri di afferenza ad un dipartimento o di trasferimento ad altro dipartimento;

f) proposte di modifica del regolamento generale di ateneo;

g) piano triennale di ateneo relativo alla ricerca;

h) ripartizione dei contributi ordinari dei dipartimenti;

i) istituzione ed attivazione dei dottorati di ricerca;

j) individuazione dei criteri di valutazione dell'attività scientifica dei dipartimenti;

k) individuazione dei criteri di assegnazione delle borse di studio di ateneo per la ricerca, delle borse di dottorato e post-dottorato;

l) programmi di sviluppo delle biblioteche dell'ateneo e delle reti telematiche;

m) rapporti con enti, fondazioni, istituzioni, mondo produttivo, al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze.

4. Il consiglio promuove iniziative finalizzate a favorire la collaborazione fra i dipartimenti con riferimento alla partecipazione ai centri interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per le grandi attrezzature scientifiche e la omogeneità delle procedure amministrative e contabili dei singoli dipartimenti.

5. Il consiglio è presieduto da un direttore di dipartimento, eletto a scrutinio segreto. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio. L'eletto è nominato con decreto del rettore.

6. Il presidente dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta; egli nomina due vice-presidenti, di cui uno con funzioni di vicario.

7. È istituita la giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, presieduta dal presidente, e della quale sono membri di diritto i due vice-presidenti. Gli altri membri della giunta sono eletti uno per ogni polo geografico dell'ateneo, anche se i poli non sono formalmente costituiti.

8. Le funzioni della giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, in coerenza con i compiti delineati nei commi precedenti per il consiglio dei direttori di dipartimento, sono individuate con apposita disciplina dettata dal medesimo consiglio dei direttori di dipartimento.

9. Le modalità di elezione del presidente e della giunta e le norme di funzionamento del consiglio sono dettate dal regolamento del consiglio dei direttori di dipartimento, che è proposto dal consiglio medesimo e trasmesso agli organi di governo dell'ateneo, per l'approvazione. Il regolamento è adottato con decreto del rettore.

Art. 17-*quinquies*.

Garante di ateneo

1. Il rettore può nominare, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, un garante di ateneo quale organo indipendente, che può essere monocratico o collegiale.

2. La composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e la durata dell'organo sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo.

Art. 18.

Il Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le modalità definite nel regolamento degli studenti, *nonché da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le modalità definite con apposita disciplina*.

2. *Il consiglio* è costituito con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può funzionare anche attraverso commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento.

3. *Il consiglio* è organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo e ha funzioni consultive. Esso esprime parere obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo *su* problemi di volta in volta *proposti* dal rettore o dagli altri organi di governo *dell'ateneo. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla trasmissione della relativa richiesta al consiglio degli studenti*.

4. Abrogato.

5. *Il consiglio* può altresì proporre agli organi di governo *dell'ateneo* iniziative concernenti materie di proprio interesse, compresi i rapporti con rappresentanze studentesche di altre *università* nazionali *o* internazionali.

PARTE III

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 19.

Tipologia

1. Le strutture didattiche fondamentali *dell'ateneo* sono le facoltà, che si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (di seguito denominati corsi di studio) e possono attivare al loro interno:

- corsi di perfezionamento scientifico al termine dei quali è rilasciato un attestato di frequenza;

- corsi di alta formazione permanente e ricorrente con specifiche finalità, al termine dei quali è rilasciato il master di primo o di secondo livello.

1-bis. Strutture didattiche fondamentali per la specializzazione dei laureati sono le scuole di specializzazione, che possono coinvolgere una o più facoltà dell'ateneo.

1-ter. Sono altresì strutture didattiche le scuole di alta formazione.

1-quater. L'ateneo promuove anche corsi di perfezionamento e aggiornamento.

2. Sono strutture di ricerca *dell'ateneo* i dipartimenti ed i centri interdipartimentali. *Sono, altresì, strutture didattiche e di ricerca le scuole di dottorato*.

3. Al fine di valorizzare specificità culturali e particolari risorse presenti nell'ateneo, consentendo una maggiore efficienza e flessibilità nello svolgimento delle attività istituzionali, possono essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni *con altre università* ovvero con enti qualificati, strutture didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali, *centri interuniversitari di ricerca*, centri di eccellenza. *La tipologia, l'istituzione, l'attivazione e* il livello di autonomia di tali strutture speciali *sono definiti dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento* per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Negli allegati A e B sono riportati gli elenchi, *a fini ricognitivi*, delle facoltà e delle *strutture* di alta formazione, con i relativi corsi di studio e di master, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture didattiche e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi sono *periodicamente* aggiornati *con decreto del rettore*, sulla scorta delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.

Art. 20.

La facoltà

1. La facoltà ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attività didattica *dei corsi* che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

2-bis. La facoltà è, altresì, centro di spesa autonomo decentrato secondo le procedure, le modalità ed i limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Spetta in particolare alla facoltà:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio che ad essa per legge afferiscono e le attività culturali di competenza;

b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti *i consigli di corso di studio* e, per la parte di loro competenza, i dipartimenti interessati;

c) partecipare alla formulazione dei piani di sviluppo di ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli *dei corsi di studio ed i consigli* dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;

d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati;

e) proporre l'attivazione di insegnamenti o moduli didattici e la relativa modalità di copertura, se necessario ricorrendo anche a contratti di diritto privato, nei limiti previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, dei dipartimenti e con la commissione didattica di cui all'articolo *22-ter* del presente statuto, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

e-*bis*) *svolgere attività di formazione, consulenza e servizio in base a contratti o convenzioni, in coerenza con la normativa vigente e con specifico regolamento;*

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal preside di facoltà, *da trasmettere al rettore;*

g) (abrogata);

h) individuare strumenti di miglioramento delle attività didattiche tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione competente;

i) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti, secondo le norme previste dal regolamento didattico di ateneo;

l) deliberare il regolamento di facoltà secondo le procedure del presente statuto;

m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto;

n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto;

o) esprimere parere su qualsiasi questione che il rettore ritenga di sottoporre al suo esame;

p) approvare la relazione tecnica predisposta dalla commissione didattica in merito alle ipotesi di determinazione del numero massimo di accessi ad un corso di laurea, acquisito il parere del relativo consiglio;

q) esprimere parere in merito all'utilizzazione da parte del preside delle risorse finanziarie messe annualmente a disposizione dal consiglio di amministrazione;

r) svolgere tutti gli altri compiti ad essa demandati dalla legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

4. Si prescinde dai pareri facoltativi previsti dal precedente comma, se non fatti pervenire all'organo richiedente entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 21.

Il preside

1. Il preside, *salvo il disposto del precedente art. 14, comma 3*, rappresenta la facoltà, *anche nell'ambito degli organismi rappresentativi internazionali, nazionali e locali*.

1-bis. Il preside convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni.

2. Spetta in particolare al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando il controllo e la vigilanza;

b) trasmettere al rettore *la relazione annuale* sullo stato *dell'attività didattica di cui al comma 3, lettera f)*, dell'articolo 20 del presente statuto;

c) partecipare alle sedute del senato accademico *e del collegio dei presidi*, ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai relativi regolamenti;

d) adottare, in casi di necessità e di urgenza, provvedimenti da trasmettere al senato accademico, in materia di competenza del consiglio di facoltà, con l'obbligo di sottoporre gli atti a ratifica del consiglio stesso, nella seduta immediatamente successiva;

e) gestire autonomamente le risorse finanziarie assegnate annualmente dal consiglio di amministrazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo, anche per quanto riguarda l'intervento consultivo del consiglio di facoltà, assumendone la relativa responsabilità.

3. *Il preside è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo*. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

3-bis. Il preside è nominato con decreto del rettore. Le ulteriori modalità riguardanti le elezioni sono fissate dal regolamento generale di ateneo.

3-ter. Il preside dura in carica quattro anni accademici e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato ed è rieleggibile immediatamente una sola volta nella medesima struttura.

4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside vicario, che viene nominato con decreto del rettore. È possibile la nomina di un secondo vice-preside, con delega specifica.

4-bis. Il vice-preside vicario sostituisce in tutte le sue funzioni il preside in caso di impedimento o di assenza ed esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata del preside dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

5. Il preside nomina, tra i professori di prima fascia, un segretario della facoltà al quale è attribuita la responsabilità della verbalizzazione delle adunanze. Il segretario dura in carica quattro anni accademici *e può essere confermato* consecutivamente per una sola volta. In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni sono svolte dal più giovane in ruolo dei professori di prima fascia partecipanti all'adunanza.

6. *Abrogato*.

Art. 22.

Il Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) una rappresentanza dei ricercatori, *pari a 1/3 dei professori di ruolo e fuori ruolo, in relazione ai primi 50 docenti, e pari a 1/5 dei medesimi, per gli ulteriori professori presenti in consiglio;*

c) una rappresentanza degli studenti iscritti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;

c-*bis*) *un rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo assegnato all'ufficio di presidenza della facoltà, se il numero dei componenti del consiglio di facoltà è inferiore o uguale a 200, ovvero due rappresentanti, per il caso in cui i componenti del consiglio di facoltà siano più di 200.*

1-bis. La durata in carica delle rappresentanze è di quattro anni accademici per i ricercatori e per il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e di tre anni accademici per gli studenti.

2. Il consiglio di facoltà è convocato dal preside almeno ogni due mesi o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei suoi membri.

2-bis. Al consiglio di facoltà spettano le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria, dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

4. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e di coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il consiglio di presidenza invita i direttori dei dipartimenti per le materie di loro interesse.

5. La facoltà detta apposita disciplina per regolamentare i rapporti con i consigli dei corsi di studio afferenti.

Art. 22-*bis*.

La giunta di facoltà

1. Il consiglio di facoltà che, in composizione allargata conti un numero di membri superiore alle 50 unità, può, su proposta del preside, con voto pari a due terzi degli aventi diritto, deliberare la costituzione di una giunta, composta dal preside, che la convoca e presiede, dal vice-preside vicario, dal vice-preside con delega, ove nominato, dal segretario del consiglio di facoltà, da un rappresentante dei professori ordinari, da un rappresentante dei professori associati, da un rappresentante dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.

Partecipa, inoltre, il rappresentante o uno dei rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico–amministrativo presente in consiglio di facoltà.

2. L'ateneo, con proprio regolamento, individua i compiti della giunta e ne disciplina le regole di funzionamento.

3. La giunta resta in carica fino all'elezione del nuovo preside.

Art. 22-*ter*.

La Commissione didattica di facoltà

1. Presso ogni facoltà può essere istituita una commissione didattica con il compito di coordinare i diversi corsi di studio, i rapporti tra docenti e studenti e tra facoltà e servizi centrali interessati; di verificare il funzionamento dell'attività di tutorato; di individuare strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.

2. Alla commissione compete l'esercizio di qualsiasi altro compito ad essa demandato dalla relativa facoltà.

3.La commissione didattica è presieduta dal preside o da un suo delegato, è composta da una rappresentanza dei componenti del consiglio di facoltà e dura in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza studentesca, la cui durata è di tre anni accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di facoltà.

Art. 23.

Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio aggregato

1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che abbiano formalizzato l'afferenza al corso medesimo, nonché dalla rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, nella misura prevista dalla legislazione vigente. I professori ed i ricercatori possono afferire ad ogni effetto soltanto ad un corso di studio, per il quale abbiano formalizzato l'opzione di afferenza.

1-bis. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti si rinvia al regolamento generale di ateneo.

1-ter. I professori di ruolo e i ricercatori delle facoltà responsabili di insegnamenti in più corsi di studio della medesima facoltà possono partecipare con diritto di voto alle attività di tutti i consigli di corso di studio in cui insegnano. I professori e i ricercatori che partecipano senza formale afferenza non concorrono alla formazione del numero legale.

1-quater. I professori supplenti esterni alla facoltà e i professori a contratto possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale.

1-quinquies. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di tre anni accademici.

1-sexies. È possibile la costituzione di consigli di corso di studio interfacoltà secondo la disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.

1-septies. Per esigenze di coordinamento didattico, uno o più consigli di corso di studio, previa conforme delibera di ciascuno e parere favorevole della/e facoltà interessata/e, possono riunirsi in un unico consiglio. In tal caso, il consiglio di corso di studio aggregato tiene luogo dei consigli di corso di studio in esso confluiti e che pertanto sospendono la loro attività.

2. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato è eletto tra i professori di ruolo che afferiscono formalmente al consiglio, ai sensi del comma 1. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione, nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.

È eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Le ulteriori modalità riguardanti le elezioni sono indicate dal regolamento generale di ateneo.

3. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3-bis. I consigli di corso di studio e i consigli di corso di studio aggregato hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione di piani di studio, nonché in altre materie individuate dal consiglio di facoltà e dal regolamento didattico di ateneo che disciplina anche le modalità di esercizio di dette competenze.

Art. 24.

Consiglio dei corsi di diploma universitario

Abrogato.

Art. 25.

Le Scuole di specializzazione

1. L'attività di specializzazione rientra tra i compiti primari dell'università.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del rettore, su proposta delle facoltà interessate, *in attuazione del* piano di sviluppo dell'ateneo, previa delibera del senato accademico *e* sentito il consiglio di amministrazione.

2-bis. Le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa e contabile.

3. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il consiglio.

4. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento e della gestione della scuola.

4-bis. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. I criteri e le modalità di elezione sono definiti nel regolamento generale di ateneo.

5. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definite nel regolamento generale di ateneo. I docenti a contratto partecipano alle relative adunanze con voto consultivo.

6. *Abrogato*.

Art. 26.

Scuole dirette a fini speciali

Abrogato.

Art. 27.

Corsi di perfezionamento

1. I corsi di perfezionamento *scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente* sono istituiti, su proposta della facoltà *e su parere del senato accademico*, con decreto del rettore, e svolgono la loro attività con autonomia didattica; *alla conclusione dei corsi stessi sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; per quelli di durata inferiore ad un anno, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è rilasciato un attestato di frequenza.*

2. Le modalità *di approvazione* e funzionamento di tali corsi sono disciplinate *da apposito regolamento*.

3. I corsi di perfezionamento *sono* gestiti, *quanto agli* aspetti amministrativi e contabili, dai relativi organi. *Sono organi del corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio*.

Quest'ultimo è composto da tutti i docenti del corso e coadiuva il direttore nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la responsabilità scientifica, organizzativa e gestionale del corso.

4. *Abrogato*.

5. *Abrogato*.

Art. 28.

Commissione didattica di facoltà

Abrogato.

Art. 29.

Dottorati di ricerca

1. L'ateneo istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca *e le relative scuole*.

2. Le scuole di dottorato sono istituite con decreto del rettore previo parere del senato accademico.

3. Le scuole sono dotate di autonomia didattica e organizzativa.

4. Sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) il comitato scientifico della scuola.

5. I compiti e la costituzione degli anzidetti organi sono disciplinati da un apposito regolamento in materia.

Art. 30.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture organizzative che promuovono e coordinano l'attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodo nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore. *I dipartimenti concorrono altresì all'attività didattica e di servizio, nei modi stabiliti dal regolamento generale di ateneo*.

1-bis. Il dipartimento è costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale tecnico scientifico-amministrativo, bibliotecario ed ausiliario ad esso assegnato, secondo le modalità previste nel successivo articolo 38.

2. *I dipartimenti possono essere articolati in sezioni omogenee con finalità specifiche*.

3. Spetta in particolare al dipartimento:

a) promuovere, coordinare e gestire le attività di ricerca, nel rispetto della libertà scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti;

a-*bis*) *garantire a tutti gli afferenti un equo accesso alle risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca;*

a-*ter*) *mettere a disposizione delle facoltà e dei corsi di studio le proprie risorse tecniche e materiali, al fine di contribuire alle attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;*

a-*quater*) *promuovere le attività di formazione connesse alla ricerca relative ai dottorati di ricerca;*

b) formulare alle facoltà competenti i piani di sviluppo della ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;

c) esprimere parere alle facoltà sulla destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza;

d) esprimere, nei settori di loro competenza, parere sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facoltà;

e) esprimere parere vincolante in ordine alle domande di afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori;

f) svolgere attività di ricerca e consulenza in base a contratti o convenzioni;

f-*bis*) *predisporre la relazione annuale sull'attività scientifica e di ricerca, da trasmettere al rettore ed agli altri organi competenti*;

g) abrogata;

h) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione, in funzione dell'attività di ricerca svolta e programmata;

i) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dal presente statuto *o* dai regolamenti.

3-bis. Le attività dei dipartimenti sono disciplinate da un regolamento quadro proposto dal consiglio dei direttori di dipartimento al rettore e da questi approvato previa delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I singoli dipartimenti possono adottare un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 31.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta.

2. Il consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento e da una rappresentanza del personale *dirigenziale* e tecnico-amministrativo così formata:

- almeno *quattro* rappresentanti fino a trenta unità di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;

- *cinque* rappresentanti fino a cinquanta unità di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;

- non oltre *sei* rappresentanti qualora il numero dei docenti e ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unità.

Qualora il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento sia inferiore a cinque unità, la relativa rappresentanza nel consiglio è ridotta a due unità.

Le rappresentanze durano in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca che dura in carica tre anni accademici.

2-*bis*. *Il segretario di dipartimento partecipa al consiglio con voto consultivo e con funzioni di verbalizzante; la sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. Il consiglio di dipartimento può altresì invitare alle proprie adunanze professori a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici argomenti. Il regolamento del singolo dipartimento può incrementare la rappresentanza del personale per adeguarla alle proprie specificità organizzative e funzionali*.

3. *Abrogato*.

4. Il consiglio determina le forme di utilizzazione e di coordinamento del personale; e la destinazione dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione.

5. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina ed è nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta *nella medesima struttura*.

6. Il direttore, *salvo il disposto di cui al precedente art. 14 comma 3*, ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata *dalla legge*, dallo statuto *o* dai regolamenti.

6-bis. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del dipartimento ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legislazione universitaria, dal presente statuto o dai regolamenti, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca, secondo la disciplina e nei limiti previsti dai regolamenti di ateneo.

7. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore.

8. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

9. La giunta *è presieduta dal direttore del dipartimento e vi partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante, anche il segretario di dipartimento; essa è, inoltre*, composta da almeno:

a) tre membri in rappresentanza dei professori ordinari;

b) tre membri in rappresentanza dei professori associati;

c) due membri in rappresentanza dei ricercatori;

d) due membri in rappresentanza del personale *dirigenziale e* tecnico-amministrativo.

10. La giunta dura in carica quattro anni accademici. *Il numero dei componenti, le modalità di funzionamento e di elezione delle rappresentanze sono definiti dal regolamento di dipartimento*.

11. Il personale *tecnico-amministrativo* assegnato al dipartimento è gestito dal direttore secondo le esigenze delle attività relative al dipartimento, in accordo con la giunta. Il direttore può delegare il segretario o altro funzionario *del grado più elevato* alla verifica della utilizzazione del personale *tecnico-amministrativo*.

Art. 32.

I centri interdipartimentali

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno ed a forte carattere interdisciplinare, che si esplichino su durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

2. I dipartimenti che propongono la costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.

2-bis. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina; ed è nominato con decreto del rettore. Egli dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. Le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, *nonché le modalità di elezione del direttore* sono definite dal regolamento generale di ateneo.

4. Le norme del presente statuto, relative ai dipartimenti, si applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali di ricerca.

Art. 33.

I dipartimenti e centri interuniversitari

1. Per particolari esigenze di carattere scientifico è possibile istituire dipartimenti e centri interuniversitari.

2. L'istituzione ed il funzionamento *dei centri o dipartimenti interuniversitari* sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

Art. 34.

Centri di servizio e sistema bibliotecario

Abrogato.

Art. 34-*bis*.

Norma transitoria

Abrogato.

PARTE IV

STRUTTURE E ATTIVITÀ TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Art. 35.

Formazione e professionalità

1. L'ateneo promuove la crescita professionale di tutto il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 36.

Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Le strutture organizzative centrali e quelle periferiche afferenti ai poli di cui al Capo II del presente statuto ed i centri di servizio di ateneo sono istituiti con apposita delibera degli organi accademici competenti e sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo.

2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è riconosciuta *alle facoltà*, ai poli - *qualora istituiti* - ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali. *Essa* può essere conferita, con delibera del consiglio di amministrazione, ad altre strutture caratterizzate da rilevanti dimensioni e *funzioni, su richiesta delle strutture interessate*.

3. *Abrogato*.

Art. 37.

Strutture tecniche ed amministrative dell'università

1. L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'università prevede strutture centrali e periferiche costituite in base *agli indirizzi e ai programmi definiti* dai competenti organi di ateneo, *assunti in osservanza alle esigenze di funzionamento delle strutture, nonché in esecuzione di disposizioni normative e regolamentari*.

2. *Le strutture amministrative e tecniche dell'università sono organizzate in ripartizioni, uffici o centri; questi ultimi due possono essere articolati in sezioni*.

2-bis. Le strutture amministrative e tecniche dei poli di cui all'articolo 45 possono essere organizzate in uffici o centri e sezioni.

3. A capo delle ripartizioni, comprendenti più uffici, è assegnato, di norma, *personale dirigente*; in mancanza, può essere assegnato *personale vicedirigente*.

4. A capo degli uffici, dei centri o delle sezioni, sono assegnati dipendenti in possesso di adeguato profilo professionale e di livello retributivo.

5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'università è consentito per ragioni eccezionali o di urgenza, secondo le norme vigenti.

6. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni di particolare complessità e di interesse generale, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

Art. 38.

Il direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore entro *sessanta giorni dalla sua nomina, ai sensi del precedente art. 14, comma 4, lettera v)*.

1-bis. Ferme le garanzie di legge sulla stabilità del contratto del direttore amministrativo, la scadenza dell'incarico coincide con quella del mandato del rettore. È fatta salva in ogni caso la facoltà del rettore di adeguare la scadenza del contratto del direttore amministrativo in

modo da farla coincidere con la durata del proprio mandato, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

1-ter. Il contratto del direttore amministrativo è prorogato fino al temine massimo di sessanta giorni dalla nomina del nuovo rettore.

2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni attribuite espressamente dalla legislazione universitaria, dal presente statuto e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi di governo d*ell'ateneo*. Egli è responsabile *dell'organizzazione e del* funzionamento degli uffici nonché della regolarità degli atti *di propria competenza e di quelli di competenza del rettore, predisposti dalle ripartizioni e uffici dell'amministrazione centrale e sottoscritti dallo stesso, ferma restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale dell'ateneo propria del rettore*.

2-bis. In particolare al direttore amministrativo *sono attribuite le seguenti competenze*:

a) (abrogato);

a-*bis*) *collaborare con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo, curandone l'esecuzione;*

b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio, *predisporre il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto consuntivo;*

c) proporre al senato accademico ed al consiglio di amministrazione l'organizzazione generale dell'apparato amministrativo e gestirlo attivando le ripartizioni, gli uffici ed i servizi centrali amministrativi e tecnici dell'ateneo, definendone le relative funzioni e posizioni, nominandone i responsabili e provvedendo al relativo funzionamento;

c-*bis*) *adottare, ferme restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore, gli atti relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi fissati dai competenti organi di governo, nonché gli atti conseguenti all'assunzione - ad eccezione della sottoscrizione del contratto di lavoro - e quelli relativi allo stato giuridico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'ateneo, compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti economici in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi sottoscritti previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;*

c-*ter*) *assegnare il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo agli uffici, alle ripartizioni e alle strutture didattico-scientifiche, di ricerca e di servizio, tenuto conto delle esigenze definite in sede di programmazione dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;*

d) adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato amministrativo, secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) indirizzare, verificare e controllare l'attività *dei* dirigenti *e dei capi-ufficio anche* con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo *e valutarne l'attività, con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo;*

f) (abrogata);

g) (abrogata);

h) (abrogata);

i) (abrogata);

l) (abrogata);

m) esercitare i poteri di spesa adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo *dell'ateneo* riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi, nei limiti degli importi e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli organi di governo *dell'ateneo*, i poteri di spesa di propria competenza, diversi da quelli di cui al punto precedente, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo le modalità, i limiti e le procedure previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

o) (abrogata);

p) (abrogata);

q) (abrogata);

r) (abrogata);

s) (abrogata);

t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; *proporre al rettore eventuali transazioni per tali liti;*

u) realizzare programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria *dell'ateneo;*

v) presentare annualmente agli organi di indirizzo una relazione sull'attività svolta per le materie di propria competenza.

3. Il direttore amministrativo propone *al rettore* la nomina di un vice-direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i funzionari più alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore.

4. L'incarico di direttore amministrativo può essere revocato con provvedimento motivato del rettore su conforme parere del consiglio di amministrazione, per gravi disfunzioni o inadempienze nella gestione dell'attività di competenza o per altre gravi circostanze, debitamente accertate.

Art. 39.

Funzioni e responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili del settore di rispettiva competenza cui sono stati assegnati dal direttore amministrativo nonché della regolarità degli atti e dell'efficienza delle attività degli uffici o servizi centrali tecnici e amministrativi facenti parte del settore cui sono preposti. In particolare ad essi compete:

a) collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione degli indirizzi degli organi di gestione in materia di efficienza dell'organizzazione amministrativa;

b) verificare i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

c) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e quelli relativi alla gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa nelle materie di propria competenza, nei limiti assegnati con provvedimento del rettore e del direttore amministrativo nell'ambito delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

d) proporre l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;

e) vigilare sull'osservanza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;

g) emettere gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti relativi ai settori di competenza;

h) emanare provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'università;

i) presentare annualmente al direttore amministrativo una relazione sull'attività svolta in relazione al settore organizzativo a cui è stato preposto.

1-bis. Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto *dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni*, sono individuati con apposito provvedimento del rettore, *su proposta del* direttore amministrativo.

2. In caso di inefficienza nello svolgimento della propria attività o di mancato perseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza o di persistente inosservanza degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'università, il direttore amministrativo può disporre una diversa assegnazione del dirigente *a strutture operative o ripartizioni, con provvedimento motivato, dandone notizia al rettore*.

Art. 39-*bis*.

Il responsabile del procedimento

1. Per ogni procedimento amministrativo è individuato il responsabile secondo quanto disposto dall'apposito regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fermo quanto disciplinato in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal sopra citato regolamento di attuazione, per ogni intervento che si realizzi mediante un contratto pubblico, l'ateneo nomina il responsabile unico delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione disciplinano i compiti e l'autonomia gestionale del responsabile del procedimento di cui al comma precedente.

Art. 40.

Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture decentrate dell'università ai quali è assegnato, sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva *nazionale e integrativa* e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.

2. Il personale partecipa alla gestione dell'università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto.

Art. 41.

Accesso alla qualifica di dirigente

Abrogato.

Art. 42.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'università

Abrogato.

Art. 43

Rapporti con il servizio sanitario nazionale

Abrogato.

Art. 44.

Servizi e modalità di gestione

Abrogato.

Capo II

STRUTTURE DECENTRATE: I POLI

Art. 45.

Strutturazione, tipologia ed attivazione

1. I poli sono aggregazioni di facoltà e dipartimenti volti a conseguire una maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività istituzionali, un più alto livello di integrazione delle risorse e la valorizzazione di specificità culturali.

2. I poli sono costituiti, nel numero non superiore all'unità per ciascun comune, individuato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1991 e con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, tenendo conto delle affinità didattico-scientifiche e della dislocazione delle strutture dell'ateneo sul territorio.

3. In conformità a quanto stabilito dal precedente comma, la localizzazione e le tipologie dei poli da costituire *sono definite con decreto del rettore*, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il decreto individua le facoltà e i dipartimenti che possono far parte di ciascun polo.

4. L'attivazione di ciascun polo è deliberata dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, *su richiesta di almeno due facoltà interessate* o di più dipartimenti a cui afferisce almeno il 20% del personale docente e ricercatore dell'ateneo.

5. In sede di attivazione il polo viene dotato di apposita struttura amministrativa decentrata, la cui responsabilità è affidata, a seconda della dimensione del polo, a un funzionario o a un dirigente –assegnato dal direttore amministrativo- che assume le funzioni di segretario amministrativo del polo. Il direttore amministrativo dell'università provvede altresì all'assegnazione del personale *tecnico-amministrativo* necessario per il funzionamento dell'ufficio amministrativo del polo.

Art. 46.

Compiti

1. Nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità *dell'ateneo*, i poli sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa.

Nel rispetto degli indirizzi generali determinati dagli organi di governo dell'ateneo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il polo provvede, in particolare:

a) alla manutenzione ordinaria, cura e conservazione del patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate;

b) a rappresentare agli organi di governo dell'università le esigenze di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate nonché le esigenze di acquisizione di ulteriori spazi;

c) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di *sua pertinenza;*

d) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;

e) all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario *ad esso assegnato*.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità il polo dispone del personale e delle risorse finanziarie assegnate dagli organi di governo dell'università. Il polo può altresì collaborare con soggetti pubblici e privati, anche stranieri o internazionali, mediante contratti o convenzioni, pure in forme consortili, nei limiti e con le modalità fissate dal relativo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo.

3. Non rientrano nelle attribuzioni del polo le competenze proprie di ciascuna delle strutture aggregate né la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse. Non rientra altresì nelle attribuzioni del polo la gestione relativa allo stato giuridico ed economico del personale ad esso assegnato, che resta di competenza degli organi universitari.

4. *I bilanci dei poli sono allegati a quello dell'ateneo*. Resta ferma la responsabilità degli organi di ciascun polo.

Art. 47.

Organi e loro attribuzioni

1. Sono organi del polo:

a) il presidente;

b) il consiglio.

2. Il presidente è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina. Il corpo elettorale è costituito da coloro che fanno parte dei consigli di facoltà o dei dipartimenti aggregati. *Egli* è nominato con decreto del rettore.

3. Il presidente del polo dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'università.

4. Il presidente rappresenta il polo, cura la convocazione del consiglio ed esegue le delibere del medesimo.

Partecipa *al senato accademico* e con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione dell'università per i punti all'ordine del giorno riguardanti il polo; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo unitamente al segretario amministrativo del polo. Esercita funzioni di iniziativa e di attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo.

È responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate al polo.

5. Il presidente di polo nomina, tra i professori di ruolo che fanno parte del consiglio, *un vice-presidente vicario* che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

6. Il consiglio è composto da:

a) il presidente;

a-*bis*) *il vice-presidente vicario;*

b) il segretario amministrativo del polo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;

c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;

d) due rappresentanti dei ricercatori;

e) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

f) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente.

7. I rappresentanti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 6 sono aumentati rispettivamente a sei, *tre e tre*, qualora il numero dei professori e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate sia superiore a cinquanta.

8. I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 6 sono eletti dalle rispettive categorie. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale in servizio presso le strutture e l'ufficio amministrativo del polo e agli studenti iscritti alle facoltà aggregate del polo o a quelle che comprendono la maggioranza dei docenti e ricercatori afferenti ai dipartimenti aggregati nel polo.

9. I membri del consiglio di polo durano in carica quattro anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

10. Il consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di vigilanza della gestione del polo. In particolare:

a) definisce il programma di attività e di sviluppo del polo;

b) formula i criteri di utilizzazione delle risorse del polo, rispettando eventuali vincoli di destinazione;

c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal presidente;

d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di spazi e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del polo.

11. Il segretario amministrativo del polo è responsabile della relativa struttura amministrativa.

Compete al Segretario:

a) coadiuvare il presidente nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) partecipare alle sedute del consiglio del polo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;

c) provvedere all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso il polo, in attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo, e provvedere al controllo del relativo orario di servizio.

Art. 48.

Verifica di funzionalità

1. Decorsi tre anni dall'attivazione del primo polo, il senato accademico procede ad una verifica di funzionalità dei poli e, sentito il consiglio di amministrazione, assume le opportune determinazioni, con valore di modifica statutaria, in ordine all'articolazione in poli dell'università.

Capo III

ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Art. 49.

Nucleo di valutazione

1. Presso l'ateneo è istituito il nucleo di valutazione, la cui disciplina, relativa alla nomina, composizione e compiti, è dettata da apposito regolamento.

2. *Abrogato*.

Art. 50.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo sulla regolarità della gestione *dell'ateneo* e delle strutture decentrate. Esso svolge altresì funzioni di consulenza *su problematiche sottoposte dal rettore o dal direttore amministrativo*.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento *per l'*amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo.

3. Il collegio è composto da cinque componenti scelti tra:

a) magistrati della corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, o Avvocati dello Stato;

b) dirigenti o funzionari del MIUR;

c) dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;

e) esperti in materia di gestione pubblica;

f) docenti universitari *esterni all'ateneo*.

4. I componenti del collegio sono individuati dal consiglio di amministrazione tra le persone di provata competenza, anche se collocate a riposo, e sono nominati con decreto del rettore il quale individua altresì il presidente del collegio.

5. La durata della carica dei revisori dei conti è quadriennale ed è prorogabile, comunque, fino alla scadenza del mandato del rettore.

Art. 50-*bis*.

Ufficio di controllo interno

1. L'ufficio di controllo interno è l'organo deputato alla verifica della *regolarità amministrativa* degli atti e dei procedimenti amministrativi dell'ateneo e di quelli delle strutture autonome o decentrate.

2. L'ufficio è composto da tre *membri, esterni all'ateneo, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, scelti e nominati dal rettore*.

Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del rettore.

3. La disciplina specifica *per il funzionamento e le competenze dell'ufficio è dettata da apposito regolamento approvato ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico*.

3-bis. *Ai componenti dell'ufficio di controllo interno compete, per la durata dell'incarico, un'indennità di carica nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.*

Capo IV

CENTRI DI SERVIZIO E SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 50-*ter*.

Centri di servizio

1. L'ateneo istituisce centri di servizio per la produzione, erogazione o gestione di beni o servizi a supporto delle sue attività istituzionali.

2. La tipologia, l'istituzione e l'attivazione dei centri di servizio e dei relativi organi sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo; la gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 50-*quater*.

Sistema bibliotecario di ateneo

1. Per la promozione della ricerca e degli studi e allo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'ateneo, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'ateneo istituisce apposito centro di servizio, per il proprio sistema bibliotecario.

PARTE V

AZIENDA UNIVERSITARIA DEL POLICLINICO

Art. 51.

Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il S.S.R.

1. L'azienda ospedaliero-universitaria dell'università, integrata con il servizio sanitario regionale, di seguito denominata azienda, ha autonoma personalità giuridica.

2. I rapporti tra azienda, università e regione sono regolati da apposito protocollo d'intesa, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

3. I provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale universitario utilizzato dall'azienda rientrano nelle competenze del rettore. Il direttore generale dell'azienda assume le funzioni di datore di lavoro per tutti gli aspetti giuridici ed economici inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'attività assistenziale, il funzionamento delle strutture e delle attrezzature dell'azienda stessa, nonché l'utilizzazione del personale universitario per l'attività assistenziale.

4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, nonché ai protocolli d'intesa tra la regione e l'università previsti dal medesimo decreto legislativo.

Articoli da 52 a 68.

Abrogati.

PARTE VI

NORME COMUNI

Art. 69.

Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Per particolari motivi di interesse superiore degli studi tali termini possono essere derogati previa delibera del senato accademico.

2. Salvo *previsioni diverse del presente statuto*, tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti.

3. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, nell'ambito delle componenti rappresentative degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il mandato.

4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato dei presidi, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento, *di centri e dei presidenti di polo*, nonché dei direttori delle scuole di specializzazione, la durata del mandato dei nuovi eletti comprende sia la frazione di anno che quella prevista dal presente statuto.

Art. 70.

Principi di funzionamento degli organi collegiali

1. Le adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio degli studenti e del consiglio di polo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto.

2. Le adunanze del consiglio di facoltà,dei consigli di corso di studio, dei consigli di dipartimento e dei consigli di scuola di specializzazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo, detratto il numero degli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto.

3. Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.

4. Il funzionamento degli organi menzionati nel presente statuto avviene secondo modalità che saranno stabilite in appositi regolamenti approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5. Chiunque senza giustificazione non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro per elezione o designazione, decade dal mandato rivestito.

Art. 70-*bis*.

Riunione periodica degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali previsti dal presente statuto si riuniscono almeno ogni quattro mesi ad iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei relativi membri, salvo diversa previsione dello statuto stesso o dei regolamenti dell'ateneo. In mancanza i relativi organi decadono.

Art. 71.

Elezioni degli organi di ateneo

1. Fatte salve le norme di cui all'articolo 14 per l'elezione del rettore, le modalità riguardanti le elezioni dei vari organi e cariche sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo, salvo quanto previsto nei regolamenti specifici.

Art. 71-*bis*.

Ineleggibilità

1. I membri eletti o designati negli organi, collegi e cariche previsti dal presente statuto non possono superare, nell'ambito del medesimo organismo, i due mandati consecutivi.

Art. 72.

Divieto di cumulo delle cariche

1. Le cariche di rettore, *pro-rettore vicario, pro-rettore funzionale*, preside, presidente di polo, *direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario*, direttore di dipartimento *e garante di ateneo sono tra loro non cumulabili*.

Art. 73.

Esonero dalle attività istituzionali

1. Il rettore ed il pro-rettore *vicario possono* astenersi dall'attività didattica per la durata della loro carica, nel rispetto della legislazione di specie.

2. I presidi di facoltà e i direttori di *polo*, dipartimento e di centro interdipartimentale possono essere autorizzati a svolgere attività didattica in misura ridotta, per la durata della loro carica. L'autorizzazione è concessa con decreto del rettore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 74.

Collaborazioni con altre università ed amministrazioni pubbliche e private

1. L'università, *unitariamente o tramite le strutture autonome decentrate*, nei termini previsti dal regolamento generale di ateneo e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può concludere accordi con altre università, con istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e con amministrazioni pubbliche o può partecipare anche a titolo oneroso a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Le collaborazioni di cui al comma precedente *sono approvate e sottoscritte dal rettore, sentito il senato accademico, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di più facoltà o strutture autonome; esse sono invece di competenza di ciascuna struttura autonoma decentrata qualora di specifico interesse della stessa ed in tal caso senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di ateneo; delle stesse si dà pronta comunicazione al rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore medesimo*.

2-bis. Le collaborazioni di cui al presente articolo devono comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta;

b) disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

c) destinazione a finalità istituzionali dell'Ateneo di eventuali dividendi spettanti;

d) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di società consorziate.

Art. 75.

Tutela giudiziaria degli organi universitari

1. Nel caso in cui nei confronti del rettore, del pro-rettore *vicario, dei pro-rettori funzionali*, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore amministrativo, dei presidi di facoltà, dei presidenti *dei poli, dei direttori di dipartimento, o centro*, venga esercitata l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non siano commessi in danno dell'università, la difesa per tutti i gradi di giudizio è assunta a carico dell'università.

Le modalità di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo.

PARTE VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 76.

Gli Istituti

Abrogato.

Art. 77.

Rinnovo dei mandati

1. In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei mandati, si applicano le seguenti norme:

a) il senato accademico e il consiglio di amministrazione restano in carica nella loro attuale composizione fino alla scadenza del mandato del Rettore;

b) abrogata;

c) abrogata;

d) il rettore, *il pro-rettore vicario, i pro-rettori funzionali*, i presidi, *i presidenti dei poli*, i presidenti del consiglio di corso di studi, i direttori di dipartimento nonché i direttori delle scuole di specializzazione *e le figure analoghe* rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;

e) qualora nelle more della pubblicazione del presente statuto tali mandati siano stati rinnovati, essi rimangono validi per la durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti al momento dell'elezione, anche se formalmente attivati dopo la pubblicazione *dello statuto medesimo;*

f) abrogata;

g) abrogata.

Art. 78.

Rappresentanze dei professori nel senato accademico

1. In attesa della costituzione dei poli, *i rispettivi presidenti sono sostituiti nel senato accademico dai* rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia eletti nell'ambito delle seguenti aree territoriali: Napoli, Aversa, Caserta, Santa Maria Capua Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori inquadrati in ruolo in strutture dell'area medesima.

Art. 79.

Modifiche di statuto

Abrogato.

Art. 80.

Efficacia dei regolamenti di ateneo e delle norme statutarie

1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, conservano efficacia i regolamenti approvati o recepiti ed ancora in vigore.

1-bis. Le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente statuto sono automaticamente abrogate.

1-ter. Le disposizioni regolamentari e quelle di cui al presente statuto che risultino in contrasto con norme di legge sopravvenute, immediatamente applicabili alle università, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di rango superiore. Le modifiche che si rendano necessarie per effetto della sopravvenuta legislazione, sono adottate con provvedimento motivato del rettore.

Art. 80-*bis*.

Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle università statali

Abrogato.

09A05825

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia S. Antonio da Padova, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, la Parrocchia S. Antonio da Padova a via Tuscolana, con sede in Roma ha assunto la denominazione di Parrocchia «Santi Antonio e Annibale Maria» con sede in Roma.

09A05820

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia S. Guglielmo, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, la Parrocchia S. Guglielmo, con sede in Roma ha assunto la denominazione di Parrocchia «S. Corbiniano» con sede in Roma.

09A05821

Autorizzazione al laboratorio «CSI S.p.A.», ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «Resistenza al fuoco di serrande tagliafuoco in conformità alla norma UNI EN 1366-2 per configurazione a soffitto».

Con provvedimento dirigenziale datato 11 maggio 2009, il Laboratorio «CSI S.p.A. » con sede in Bollate (Milano) - viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della Legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di serrande tagliafuoco in conformità alla norma UNI EN 1366-2 per configurazione a soffitto».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A05860

Autorizzazione al laboratorio «CSI S.p.A.», ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «Resistenza al fuoco di serrande tagliafuoco in conformità alla norma UNI EN 1366-2 per configurazione a parete».

Con provvedimento dirigenziale datato 11 maggio 2009, il Laboratorio «CSI S.p.A. » con sede in Bollate (Milano) - viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di serrande tagliafuoco in conformità alla norma UNI EN 1366-2 per configurazione a parete».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A05861

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi dei giorni 18, 19 e 20 maggio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 maggio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3494
Yen	129,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,920
Corona danese	7,4455
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,88250
Fiorino ungherese	284,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,4680
Nuovo leu romeno	4,1735
Corona svedese	10,6049
Franco svizzero	1,5115
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7785
Kuna croata	7,3785
Rublo russo	43,3415
Lira turca	2,0981
Dollaro australiano	1,7776
Real brasiliano	2,8217
Dollaro canadese	1,5779
Yuan cinese	9,2124
Dollaro di Hong Kong	10,4609
Rupia indonesiana	14006,04
Rupia indiana	64,6230
Won sudcoreano	1694,43
Peso messicano	17,8339
Ringgit malese	4,7964
Dollaro neozelandese	2,2861
Peso filippino	64,045
Dollaro di Singapore	1,9803
Baht tailandese	46,635
Rand sudafricano	11,6534

Cambi del giorno 19 maggio 2009

Dollaro USA	1,3612
Yen	130,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,669
Corona danese	7,4465
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,87940
Fiorino ungherese	278,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,3770
Nuovo leu romeno	4,1655
Corona svedese	10,4705
Franco svizzero	1,5146
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7450
Kuna croata	7,3600
Rublo russo	43,3374
Lira turca	2,0923
Dollaro australiano	1,7563
Real brasiliano	2,7959
Dollaro canadese	1,5754
Yuan cinese	9,2896
Dollaro di Hong Kong	10,5513
Rupia indonesiana	13946,30
Rupia indiana	65,0450
Won sudcoreano	1695,45
Peso messicano	17,5799
Ringgit malese	4,8057
Dollaro neozelandese	2,2512
Peso filippino	64,169
Dollaro di Singapore	1,9914
Baht tailandese	46,839
Rand sudafricano	11,5437

Cambi del giorno 20 maggio 2009

Dollaro USA	1,3690
Yen	131,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,615
Corona danese	7,4452
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,88260
Fiorino ungherese	277,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,3687
Nuovo leu romeno	4,1617
Corona svedese	10,4915
Franco svizzero	1,5124
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8100
Kuna croata	7,3634
Rublo russo	43,3320
Lira turca	2,0996
Dollaro australiano	1,7655
Real brasiliano	2,7819
Dollaro canadese	1,5724
Yuan cinese	9,3434
Dollaro di Hong Kong	10,6134
Rupia indonesiana	14093,38
Rupia indiana	64,9180
Won sudcoreano	1706,82
Peso messicano	17,6943
Ringgit malese	4,8428
Dollaro neozelandese	2,2609
Peso filippino	64,590
Dollaro di Singapore	1,9994
Baht tailandese	47,169
Rand sudafricano	11,5106

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A06061

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione concernente la specialità medicinale «Tavor»

Nell'estratto di determinazione AIP/UPC n. 209 del 15 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009, alla pag. 44, ove è scritto:

«Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato, ipromellosa E15, macrogol 6000, titanio diossido, talco»,

leggasi:

«Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amberlite, magnesio stearato».

09A05854

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Aprile	133,5	3,3	4,8
Maggio	134,2	3,5	5,0
Giugno	134,8	3,8	5,4
Luglio	135,4	4,0	5,6
Agosto	135,5	3,9	5,5
Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3
Aprile	134,8	1,0	4,3

09A05856

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione Dirigenziale n. 629 del 16/12/2008

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
315-BO	Aurocom S.r.l.	Bologna	1	--------

Determinazione Dirigenziale n. 35 del 23/01/2009

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
331-BO	Bear S.r.l. in liquidazione	Bologna	4	--------

Determinazione Dirigenziale n. 55 del 04/02/2009

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
377-BO	Turcomarà di Giuseppe Turco	Argelato	2	--------

Determinazione Dirigenziale n. 56 del 04/02/2009

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
370-BO	Bosinelli Nicoletta	Bologna	2	--------

Determinazione Dirigenziale n. 57 del 04/02/2009

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
296-BO	Coppola Luigi	Bologna	2	--------

Determinazione Dirigenziale n. 79 del 17/02/2009

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
329-BO	Udireleforme di Franken Gerhard Johannes	Pieve di Cento	1	--------

Determinazione Dirigenziale n. 134 del 11/03/2009

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
330-BO	Trident S.r.l.	Bologna	8	--------

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

09A05819

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia http://www.adb.puglia.it ovvero il 5 maggio 2009 e riguardano i territori comunali dei comuni di Cerignola (Foggia), Manfredonia (Foggia), Massafra (Taranto), Molfetta (Bari), Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), Supersano (Lecce), Zapponeta (Foggia), Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

09A05857

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-119) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.